

## CLXIX.

## TORNATA DEL 14 MARZO 1907

## Presidenza del Presidente CANONICO.

**Sommario.** — *Approvazione del disegno di legge: « Costruzione di un edificio per sede della Direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti e delle Aziende e degli Istituti da essa amministrati » (N. 486) — Discussione del disegno di legge: « Concessione di una lotteria a favore della Presidenza generale della Lega Navale italiana » (N. 444) — Parlano i senatori Canevaro, relatore, e Casana, e il ministro della marina — L'articolo unico del disegno di legge, emendato a proposta del relatore, è rimandato allo scrutinio segreto — Il senatore Del Mayno, come relatore, riferisce sul coordinamento del disegno di legge: « Stato degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina » (N. 249-bis) — Le proposte del relatore sono approvate, e il disegno di legge è rimandato allo scrutinio segreto — Si continua la discussione generale del disegno di legge: « Istituzione del Magistrato alle acque per le provincie venete e di Mantova » (N. 363-A) — Parlano i senatori Cadenazzi, Cadolini, Veronese, relatore, ed il ministro dei lavori pubblici — Il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, comunica il decreto Reale, che nomina il deputato prof. V. E. Orlando, ministro di grazia, giustizia e dei culti — Ripresa la discussione, replicano i senatori Casana, Arrivabene, Veronese, relatore, ed il ministro dei lavori pubblici — La discussione generale è chiusa — Chiusura e risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri della guerra, della marina, dei lavori pubblici e dell'agricoltura, industria e commercio.

FABRIZI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

**Approvazione del disegno di legge: « Costruzione di un edificio per sede della Direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti e delle aziende e degli Istituti da essa amministrati. (N. 486).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Costruzione di un edificio per sede della Direzione generale

della Cassa dei depositi e prestiti e delle aziende e degli Istituti da essa amministrati ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi, di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 486).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa; si passa alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

È autorizzata la Direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti a costruirsi in Roma una sede per i propri uffici e per quelli delle Aziende

e degli Istituti da essa amministrati ed a provvedere al loro arredamento.

La scelta della località, gli atti di acquisto degli immobili occorrenti e gli atti di appalto delle opere saranno approvati dal Ministro del tesoro, sentiti il Consiglio permanente di amministrazione e la Commissione parlamentare di vigilanza della Cassa depositi e prestiti.

(Approvato).

#### Art. 2.

Alla spesa si farà fronte con parte del fondo di riserva della Cassa sino alla concorrenza di tre milioni di lire in deroga parziale all'articolo 5 della legge 11 giugno 1896, n. 461.

La detta parte del fondo di riserva rimarrà impiegata nel valore dello stabile per la nuova sede, e la relativa pigione, da determinarsi e ripartirsi fra la Cassa depositi e prestiti e le Aziende e gli Istituti annessi, con deliberazione del Consiglio permanente di amministrazione e della Commissione parlamentare di vigilanza, costituirà, al netto delle spese di manutenzione, il frutto di questo speciale impiego.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

#### **Discussione del disegno di legge: « Concessione di una lotteria a favore della Presidenza generale della Lega navale italiana » (N. 444).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di una lotteria a favore della Presidenza generale della Lega navale italiana ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

#### Articolo unico.

Il ministro delle finanze è autorizzato a concedere, coll'esecuzione di tasse, una Lotteria nazionale per la somma non eccedente un milione e 500 mila lire a favore della Presidenza generale della « Lega Navale italiana ».

Il programma di esecuzione della lotteria si approverà con lo stesso decreto Reale che ne autorizzerà la concessione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

CANEVARO, *relatore*. Domando la parola.  
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CANEVARO, *relatore*. La Commissione ha convenuto di chiedere al Senato che la proposta di legge sia lievemente modificata, per raggiungere maggior chiarezza e precisione.

Laddove nell'articolo unico che costituisce questa legge è detto « a favore della Presidenza generale della Lega Navale italiana », dire invece « a favore della Lega Navale italiana ». S'intende, dalle spiegazioni che sono state date e dallo stesso decreto Regio il quale costituisce in ente morale la Lega Navale, che l'interesse di questo fondo non può servire ad altro (restando il capitale intatto), che a costituire l'ufficio della Presidenza generale della Lega, che avrà il suo centro in Roma, perchè possa trovarsi in condizioni degne, mantenersi in contatto colle sezioni e poterle convenientemente dirigere.

Di più si propone di modificare anche l'intestazione del progetto così: invece di: « Concessione di una lotteria a favore della Presidenza generale della Lega Navale italiana » si deve dire: « Concessione di una lotteria a favore della Lega Navale italiana ».

CASANA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CASANA. Ho chiesto di parlare, non tanto per appoggiare questo disegno di legge, quanto per proporre una lieve modificazione.

Che il disegno di legge debba incontrare il gradimento del Senato, mi sembra superfluo il dirlo. Tutti sanno quale parte importante abbiano avuto le Leghe navali degli altri paesi nel richiamare l'attenzione dei cittadini sul compito elevatissimo che si svolge sui mari, non soltanto per il prestigio e l'onore della bandiera, ma sì ancora per la difesa e lo sviluppo dei commerci. È tanto importante l'azione che le flotte militari al pari delle mercantili esercitano a beneficio della nazione, che sarebbe proprio ozioso che io innanzi a voi volessi spendere parola in appoggio dello scopo che con questo disegno di legge si vuole ottenere. È uno scopo altissimo, quello cioè di risvegliare, di tener vive memorie che in Italia, al ricordo di quanto si svolse in Genova, Venezia, Amalfi, non possono che far palpitare i nostri cuori

ogni qualvolta la nostra mente ricorre a quei tempi storici ormai lontani. Ma, scendendo ad un campo molto più modesto, vorrei fare invece un'osservazione pratica. Si provvede ragionevolmente, secondo me, ad ottenere i fondi per la nostra Lega navale colla proposta di una lotteria. Dico, ragionevolmente, perchè se c'è caso, nel quale sia giustificato di trar partito dalla propensione generale a correr l'alea per migliorare le proprie condizioni materiali, è questo appunto, dove è prefisso uno scopo elevatissimo. Ma siccome oggi, parecchie altre lotterie si son fatte con premi vistosi che hanno risvegliato nella grande generalità una tendenza a volere qualche cosa di molto sensibile nei premi, per indursi a comprare i biglietti d'una lotteria, sembra a me che se si vuole ottenere l'intento di fornire alla Lega navale mezzi adeguati per esplicare la sua azione convenga elevare il limite che in questo disegno è stabilito.

Il limite è di 1,500,000; ora tutti sanno che nell'attuazione di una lotteria una parte delle spese evidentemente resta assorbita dalla funzione stessa colla quale la lotteria si svolge. Quindi se si deve poter con premi abbastanza vistosi allettare gli acquirenti dei biglietti, (perchè se molti li acquisteranno per sentimento elevato, molti più non vi si decideranno che per l'attrattiva del premio) credo che si farebbe opera buona e utile portando nel disegno di legge la cifra di 1,500,000 lire a 2,000,000.

La mia proposta è in questo senso e voglio sperare che tanto l'Ufficio centrale, quanto il ministro vorranno accettarla.

CANEVARO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANEVARO, *relatore*. Nel presentare il mio progetto di legge, ho chiesto quella somma che era indispensabile per poter costituire appunto il fondo il cui reddito assicurasse lo scopo principale di questo disegno di legge, cioè quello di rendere certo il funzionamento in Roma dell'Ufficio centrale della Lega Navale. Non ho pensato a fondi per fare propaganda, perchè io rimetteva al patriottismo, alla buona volontà dei soci della Lega ed agli effetti della loro propaganda, il ricavare quant'era necessario per dar maggior vigore alla Lega stessa e metterla in condizione da rendere utili servigi al paese. Evidentemente io calcolava che, sopra un mi-

lione e mezzo della lotteria, se riesce per intero, 500 mila lire vanno in premi, 500 mila vanno in spese e 500 mila sono quelle che rimangono a vantaggio della Lega: questa proporzione ci è assicurata dall'esperienza di altre lotterie nazionali. Dunque io calcolava sull'interesse di 500 mila per questo dato scopo; ed ero d'accordo, per trattative amichevoli, col ministro delle finanze che questo fosse il fondo. Se il Senato vuol dare alla Lega una maggior prova della sua benevolenza, se vuole con questa dimostrazione di fiducia e di patriottismo, maggiormente aiutarla, io, personalmente, non solo non mi vi posso opporre, ma debbo ringraziare per lo spirito patriottico che detterebbe quest'aumento.

Ma, per essere già d'accordo col ministro delle finanze, pur approvando, non posso chiedere ciò che chiede il nostro collega Casana così patriotticamente, e ritengo che l'Ufficio centrale la pensi a questo modo, cioè, accetterebbe volentieri il mezzo milione di più, ma non fa la domanda cosa propria.

CASANA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CASANA. Vorrei fare osservare che senza alcun dubbio le parole del relatore dell'Ufficio centrale hanno un gran peso coll'aver richiamato l'attenzione sulle trattative corse col ministro delle finanze. Non essendo presente il ministro delle finanze, potrebbe sembrare meno opportuna una variazione al disegno di legge, se non fosse che i termini di esso rimettono sempre al ministro delle finanze l'ultima parola. Per conseguenza, quand'anche il Senato ammettesse il limite massimo di due milioni, non ne conseguirebbe ancora che il ministro delle finanze lo dovesse necessariamente subire; egli sarebbe solo autorizzato dal Senato a permettere l'esenzione dalle tasse fino a quel limite, restando tuttavia in suo arbitrio di stabilirne un altro minore quando lo credesse opportuno. A giustificare la mia proposta ho creduto necessario di prendere la parola un'altra volta.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Anzi tutto mi associo alle parole del relatore e proponente del disegno di legge, onor. Canevaro. Vorrei poi pregare l'onor. Casana, benchè al-

tamente nobili siano i suoi intendimenti, a non volere insistere nella proposta fatta, esistendo già un disegno di legge presentato dal Governo il quale determina la somma annuale destinata alle lotterie, somma che non dovrebbe essere sorpassata. In questo modo noi andremmo incontro all'inconveniente che non rimarrebbe margine per altre lotterie, non poche delle quali furono testè presentate all'altro ramo del Parlamento e che tutte gareggiano e si ostacolano a vicenda. Ma l'onor. Casana parmi abbia voluto dire che era sempre rimesso in definitiva al ministro delle finanze di determinare la cifra per questa lotteria, mentre io credo che tale missione debba intendersi nel senso che il ministro delle finanze possa diminuire, non aumentare, la somma.

Del resto, onorevoli senatori, non v'è da farsi illusioni. Non sarà per tre o quattrocentomila lire di più che la nostra Lega Navale potrà rifiorire. Disgraziatamente, fino ad oggi, benchè l'Italia nostra sia bagnata da tre mari ed abbia 7000 chilometri circa di costa, purtroppo la Lega Navale non ha molto progredito; essa non è che una parvenza di fronte alle Leghe Navali d'Inghilterra, di Germania e di Francia, le quali contano a centinaia di migliaia i proprii soci. Se questo sentimento, questa aspirazione verso il mare acquisteranno maggiore sviluppo nel cuore e nella mente degl'Italiani, noi vedremo allora affluire alla Lega Navale quei fondi che mancano purtroppo oggidì, ma che speriamo non tarderanno a venire.

Pertanto io prego nuovamente l'onor. Casana a non voler insistere nella sua proposta.

CASANA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASANA. All'invito rivoltomi dall'egregio ministro mi arrendo; mi siano peraltro concesse ancora due parole al fine di mettere in evidenza come io non fossi in errore quando dicevo che se il Senato avesse creduto di elevare a due milioni il limite massimo portato dalla legge, restava ciò non pertanto integro il dovuto riguardo al ministro delle finanze, in quanto il disegno di legge rimettendo a lui di concedere e di autorizzare fino al massimo, egli era sempre libero di ridurre la cifra se per altre considerazioni avesse creduto di doverla tenere in misura più limitata.

Perdonerò il Senato se ho fatto questa breve

replica per naturale amor proprio non volendo che si credesse aver io commesso un errore; ma le ragioni che l'onor. ministro ha espresso sono così giuste che io mi arrendo e mi auguro che il sentimento del paese verso la Lega Navale, la quale può rendere tanti benefici, possa, con l'aiuto della popolarità maggiore data all'idea mediante questa lotteria, risvegliarsi ed acuirsi in modo che la dimostrazione di simpatia verso di essa si traduca in quei più ampi mezzi materiali che io avrei creduto di farle ottenere col mezzo della lotteria stessa.

CANEVARO, *relatore*. Domando di parlare.  
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANEVARO, *relatore*. Io ho l'obbligo di ringraziare vivamente l'onor. Casana per la sua proposta e per le nobili parole che ha detto in favore della Lega Navale. Io stesso avrei desiderato questo mezzo milione di più; ed egli nel fare la sua proposta, ancorchè poi l'abbia ritirata, ha certo reso un gran servizio alla Lega Navale e ne lo ringrazio.

Ma il motivo per cui sono stato anche io sorpreso e mi son dovuto tenere nei limiti di un milione e mezzo, laddove molto volentieri io, e forse i colleghi dell'Ufficio centrale, avremmo accettato la proposta e chiesto al Senato di volerla in qualche modo prendere in considerazione, si è perchè realmente in questo momento non è presente l'onor. Massimini, che, disgraziatamente, trovasi in condizioni di salute che tutti noi addolorano; il ministro aveva con noi convenuta la somma, e non essendovi ancora altro ministro perfettamente responsabile che ne faccia le veci, credo anche io che sia conveniente restare nei limiti del progetto già presentato e accettato dal patriottismo del Governo.

PRESIDENTE. Avendo l'onor. Casana ritirata la sua proposta, e non essendovi altri oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione.

Pongo ai voti gli emendamenti proposti dal relatore al titolo del progetto di legge ed all'articolo unico. Chi li approva voglia alzarsi.

(Approvati).

Poichè si tratta di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto, tenuto conto della modificazione di forma proposta dallo stesso relatore senatore Canevaro, e che il Senato ha approvato.

**Coordinamento del progetto di legge: « Stato degli ufficiali del Regio Esercito e della Regia Marina ».** (N. 249-A bis).

**PRESIDENTE.** Ora l'ordine del giorno reca: « Coordinamento del progetto di legge sullo stato degli ufficiali del Regio Esercito e della Regia Marina ».

Invito l'onorevole relatore senatore Del Mayno a riferire su questo coordinamento.

**DEL MAYNO, relatore.** Le modificazioni apportate al testo sono poche, perchè su qualche inesattezza tipografica non credo necessario di riferire.

Al titolo terzo: « Consiglio di disciplina », si diceva « articolo 29 bis ». Questo articolo prende ora il numero trenta, e per conseguenza anche tutti i successivi numeri degli articoli vengono spostati.

Nell'articolo stesso era detto: « il Consiglio di disciplina richiesto nei casi indicati dagli articoli secondo lettera (C e D), e art. 68 », si deve leggere: « 69 ».

All'art. 31, che era prima 30, vi è la citazione finale: « salvo i casi indicati agli articoli 41 e 47 »: bisogna leggere: « 42 e 43 ».

Art. 42, ora 46, comma A. Dove si dice: « nel caso preveduto nell'art. « 42 », leggere « 43 ».

Comma B; dove dice: « nel caso preveduto dall'art. 43 » leggere « 44 ». In questo articolo poi è incorso un errore che conviene rilevare. Il comma B, così come è stampato dice: « nel caso preveduto dall'art. 44, dal comandante navale superiore, assistito dai due ufficiali che lo seguono immediatamente in grado o in anzianità ». Invece bisogna dire:

« b) Nel caso preveduto dall'art. 44 dal comandante della forza navale e, ove si tratti di navi distaccate, dal comandante sott'ordini, ovvero dal comandante superiore, assistiti dai due ufficiali che li seguono immediatamente in grado od in anzianità ».

Art. 49, dove era detto: « a norma degli articoli 40, 45 e 46 » deve leggersi: « art. 41, 46 e 47 ».

Art. 50, primo capoverso dove era detto: « dei casi d'incompatibilità indicati nell'articolo 35 », leggere « 36 ».

Finalmente all'art. 66 ora 67, nel secondo comma, aggiungere, dopo le parole: « sono sempre inviati », le altre: « per via gerarchica »

e questo per mettere in relazione quest'articolo con le disposizioni dell'articolo 68 ora 63, dove questo inciso era stato introdotto in seguito a proposta dell'onorevole ministro.

E con questo ho finito.

**PRESIDENTE.** Se non vi sono osservazioni, pongo ai voti le proposte di coordinamento, così come furono enunciate dall'onorevole relatore.

Chi le approva è pregato d'alzarsi.

(Approvate).

Questo disegno di legge sarà ora votato a scrutinio segreto.

#### Votazione a scrutinio segreto.

**PRESIDENTE.** Ora si procede alla votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge, oggi approvati per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

**TAVERNA, segretario,** fa l'appello nominale.

**PRESIDENTE.** Le urne rimangono aperte.

**Seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione del Magistrato alle acque per le provincie Venete e di Mantova » (N. 303-A).**

**PRESIDENTE.** Ora l'ordine del giorno reca: « Seguito della discussione del progetto di legge: Istituzione del Magistrato alle acque per le provincie Venete e di Mantova ».

Come il Senato ricorda, ieri si è iniziata la discussione generale di questo disegno di legge, nella quale parlarono diversi oratori tra i quali l'onor. Cadolini, che, in fine di seduta aveva chiesto la parola per rispondere ad alcuni oratori che avevano parlato prima, chiedendo però che il suo discorso fosse rimandato alla seduta di oggi.

Il senatore Cadolini ha quindi facoltà di parlare.

**CADOLINI.** Mi riservo di parlare nella discussione degli articoli.

**PRESIDENTE.** Allora ha facoltà di parlare il senatore Cadenazzi.

**CADENAZZI.** Signori Senatori. È questo un disegno di legge di interesse particolare della regione veneta ed io mi unisco sinceramente al plauso generale che lo accompagna per il fatto che, concedendosi un largo decentramento amministrativo in una materia tanto delicata e in questioni ardue quali sono quelle delle

acque (del che va data lode all'onor. ministro dei lavori pubblici), si dà finalmente la meritata soddisfazione alle ripetute antiche richieste delle provincie venete. Ed io me ne compiaccio tanto più in quanto che se anche gravi interessi non attendessero la tutela dal nuovo Istituto, se tanti altri interessi di varie specie non dovessero accumularsi attorno al Magistrato alle acque, per renderlo interessante ed utile, a me basterebbe anche solo l'obbiettivo che si propone della tutela e della vigilanza su quella gemma preziosa che è la laguna di Venezia, la quale attrae tutte le nostre simpatie ed è oggetto di ammirazione di tutto il mondo civile.

Ma le leggi particolari, appunto perchè tali, sono leggi di favore da applicarsi in un dato circondario e in una data regione e laddove sono reclamati da evidenti, urgenti, interessi comuni. Ma non posso ammettere che una legge particolare di favore la quale risponda a giuste esigenze di tanti interessati, possa applicarsi a svantaggio di altra regione. Egli è perciò che io, profano alle discipline idrauliche, e schivo d'intrattenere il Senato con la mia parola, crederei di mancare ad un mio preciso dovere, se non mi associassi al collega Arrivabene nell'esaminare la non lieta posizione che questo disegno di legge andrebbe a creare alla provincia di Mantova ed ai suoi scoli nel bacino del Mincio. È evidente, anzitutto, che per l'art. 1 della legge, una parte della provincia viene sottratta per gli interessi idraulici alla sua unità amministrativa e evasivamente posta sul compartimento della Magistratura alle acque delle provincie venete. E dico evasivamente perchè questo favore e questo speciale presidio dei loro interessi idraulici, i Mantovani non hanno mai chiesto ed oggi non vorrebbero perchè i bisogni loro non sono eguali, seppure non sono in contrasto con quelli della regione veneta.

Si viene infatti con questo disegno di legge ad alterare quell'unità idraulica del Mincio, che nulla ha di comune con alcuni fiumi delle provincie venete.

Vediamo infatti nell'Alta Italia due grandi bacini ben distinti; il bacino dell'Adige e quello del Po. E mentre mi do ragione e ripeto il plauso a chi ha ideato e patrocinato la istituzione del grande consorzio di tutti gl'interessi che si crearono nel bacino dell'Adige, credo che

nessuno possa sostenere che vi sia comunione di interesse idraulico fra il bacino del Po e quello dell'Adige, per cui noi Mantovani ci siamo domandati il perchè di questo stato di cose. Date a noi, che risentiamo ancora i danni dei disastri delle rotte che si precedettero nel secolo scorso e che siamo minacciati e insidiati continuamente dallo stato delle nostre acque abbondanti, un Magistrato speciale del Po, che lo invigili e lo custodisca dalle sue origini al mare, in tutti i suoi corsi d'acqua, che direttamente o indirettamente vi si riversano, con tutti gli argini, con tutte le chiaviche che lo attraversano, e noi benediremo il Parlamento italiano.

Ma non possiamo qualificare atto di benevolenza la inclusione di una parte della provincia di Mantova nel compartimento del Magistrato veneto, tanto più in questo momento in cui voi, onor. ministro, impressionato delle condizioni nostre idrauliche eccezionalmente gravi, avete nominato una Commissione di tecnici distintissimi, perchè abbiano a studiare e fare proposte tanto in merito alle bonifiche, quanto in riguardo della navigazione interna, e dell'igiene dei laghi e dei dintorni di Mantova.

In questo momento acuto degli studi dei bisogni idraulici nel Mantovano, l'annunzio che l'Ufficio centrale del Senato di *motu proprio* risollevara la già sopita proposta di sottrarre alla provincia di Mantova una particella del suo territorio, per avocarla al Magistrato alle acque, ha suscitato una penosa agitazione. E l'allarme non fu dato da giornali, non da partiti politici, ma, lo sa il nostro Ufficio centrale, venne dalla Deputazione provinciale, dal sindaco della città di Mantova, dalla rappresentanza della Camera di commercio, dai possidenti di Consorzi idraulici e dal Collegio degl'ingegneri.

Ora, o signori, sono tutte queste persone che, a piena conoscenza dei luoghi, e che hanno la responsabilità dell'amministrazione della provincia e della tutela dei nostri interessi idraulici, non per capriccio, non per avversione alla legge, che anzi in mirabile non consueto accordo, nella sua genialità in massima ammirano, vi dicono: il disegno di legge in discussione al Senato non ci riguarda, anzichè utile ci è svantaggioso, e si spingono, forse con qualche esagerazione, a chiamarlo esiziale.

E perchè non ascoltate queste voci dei tec-

nici nostri, che alla scienza accoppiano la lunga esperienza di chi è vissuto tutta la vita sugli argini per difenderci dalle piene e dalle inondazioni? E perchè non ha il Governo prima di associarsi al nostro Ufficio centrale interrogato il Consiglio provinciale di Mantova? Io so che per costituire anche un semplice consorzio per la manutenzione di uno stradello, per formare i consorzi di bonifiche, di scoli, di irrigazione, devono essere previamente sentiti i Consigli comunali e provinciali, e che se trattasi di un consorzio che interessi a varie provincie, si devono sentire anche gli alti Consessi consultivi del Regno.

Ora io vi domando, ma a chi vi siete diretti per consiglio? Perchè, ripeto, non prestate fede ai bravi nostri tecnici del Mantovano, gente addestrata in mezzo alle acque, conoscente degli interessi nostri? Perchè non ascoltate queste brave persone che vengono a dirvi: davanti al Senato avete una legge di favore, una legge da cui la regione veneta giustamente si ripromette un grande utile, ma questo favore i Mantovani non domandano, mentre voi imponete loro forzatamente un danno?

Se questo disegno divenisse legge mantenendosi integralmente l'articolo 1 come ora è formulato, la provincia di Mantova, fra altro vedrebbe i suoi grandi consorzi di irrigazione, che hanno costato tante cure e spese, che fin qui hanno vissuto una vita quasi autonoma, soggetti ad una nuova legislazione e certamente li vedrebbe posti in una posizione inferiore a quella attuale.

Dunque, legge di favore il disegno che ora si discute per noi non è. Ma d'altra parte io mi domando: è necessario questo strappo che voi volete fare alla provincia di Mantova? È tanto strettamente necessario per cui si possa invocare la *suprema lex*? Io credo di no. E la prova ci è data dallo studio della genesi e delle vicende di questo disegno di legge.

Fu l'onorevole ministro Carmine che presentò il primo progetto, il cui articolo primo era così redatto:

« È istituito il Magistrato alle acque per le provincie di Venezia, Padova, Treviso, Vicenza, Verona, Rovigo, Udine, Belluno e Mantova » (e cioè anche l'intera provincia di Mantova doveva essere, secondo la vista del Governo, compresa nel grande Consorzio compartimen-

tale del magistrato veneto); « ha sede in Venezia e comprende in unico compartimento amministrativo i territori delle suddette provincie, come pure la parte della provincia di Brescia aderente alla riva del lago di Garda ».

Il disegno di legge era stato studiato ed elaborato da un'apposita Commissione che ebbe a capo l'onorevole Romanin-Jacur e riscontravasi nel suo primo studio la necessità del grande perimetro di nove provincie compresa l'intera provincia di Mantova; ma per quale ragione fu riportata poco appresso alla Camera dalla Commissione parlamentare con l'articolo primo così formulato: « È istituito il Magistrato alle acque per le provincie di Venezia, Padova, Treviso, Vicenza, Verona, Rovigo, Udine, Belluno e PER QUELLA DI MANTOVA FINO ALLA SINISTRA DEL PO E DELL'OGGIO »?

Fu eliminata la riva destra del lago di Garda e il relatore disse che era stata tolta, perchè i rappresentanti politici bresciani dimostrarono che questo avrebbe alterato i rapporti amministrativi della loro provincia e la provincia di Mantova, non più con tutto il suo territorio (il che sarebbe parso meno illogico) fu ristretto a quella parte « fino alla sinistra del Po e dell'Oglio ».

Ciò parve irrazionale a chi nell'altro ramo del Parlamento rappresenta la città di Mantova, ed abilmente egli è riuscito a dimostrare alla Camera la situazione anormale in cui ci saremmo trovati; ha potuto persuadere che per le disposizioni del disegno di legge sarebbe venuto meno la nostra unità idraulica; e che nessun nesso esiste tra il bacino idraulico nostro e quello delle provincie venete. Dimostrò la differenza che passa tra il nostro fiume Mincio che ha la foce nel Po, e tutti gli altri fiumi veneti, i quali vanno direttamente al mare. Egli ha messo in chiaro tutte queste incongruenze ed anormalità e la Camera gli ha dato piena ragione, sopra proposta dello stesso relatore Romanin Jacur, il quale disse semplicemente: « io mi rendo conto delle difficoltà amministrative che si verrebbero a creare nella provincia di Mantova, sottoponendola a regimi tecnici amministrativi diversi, e per abbreviare la discussione dirò che d'accordo col Governo siamo venuti nella determinazione di rendere soddisfatti i desideri di Mantova » Questo seguiva nella tornata 16 marzo 1906 (pag. 8213). E liei

i Mantovani che la Camera dei deputati avesse eliminato dall' articolo primo tutta la parte che rifletteva la loro provincia, non hanno più seguito le sorti del disegno di legge, mentre si sono presentati all' onorevole ministro dei lavori pubblici per ottenere che quella Commissione tecnica che ho testè ricordato venisse come venne a Mantova a studiare i bisogni dell' oggi e per riferirne al Governo.

La Camera dei deputati aveva evitato lo strappo che si voleva fare di una parte della provincia di Mantova; nessuno avvenimento era seguito che dovesse turbare la economia del disegno di legge, quando il nostro Ufficio centrale di *motu proprio* ha creduto necessario di redigere l' articolo primo nella forma che sta davanti al Senato, nel senso cioè che deve essere arrecato alla Magistratura alle acque in Venezia anche il bacino della provincia di Mantova compreso tra la sinistra del Po e del Mincio, che ha per recipiente di scolo il fiume Tartaro. Siamo quindi passati attraverso a tutte queste vicende parlamentari mutandosi ad ogni istante di visuale, di prospettiva; di modo che pare a noi evidente che se il Governo nel maggio 1906 accettava di eliminare nei riguardi idraulici la provincia di Mantova dal compartimento del Magistrato alle acque; nessun pericolo correva nelle sue consistenze l' istituto nuovo, che nessun motivo grave esisteva ed esiste, per cui si debbano spostare i nostri interessi idraulici.

Mi son chiesto: perchè è avvenuto questo mutamento? L' onorevole relatore nella sua alta mente di scienziato, nella sua illuminata coscienza ha cercato di racimolare delle ragioni che non ci sembrano attendibili. Egli vi ha detto: guardate che il fiume Tartaro è un fiume il quale appartiene alle provincie di Verona e di Rovigo e pel Canal Bianco ha foce in mare; guardate che esiste già un consorzio delle valli Ostigliesi e Veronesi; guardate che voi non potete essere compromessi nei vostri interessi perchè avete un rappresentante il quale farà sentire la vostra voce davanti al Magistrato alle acque: ma questo non arresta la questione.

Perchè, anzitutto, recatomi in questi giorni alla sede dell' Amministrazione provinciale di Mantova per avere chiarimenti di fatto sulla grave questione del nostro regime idraulico, ho sentito da tecnici distinti mettere perfino in

dubbio che il Tartaro si sfoci nel Po anzichè nel mare, il che sarebbe suffragato anche da una carta topografica che tengo qui sott'occhio, non certo stampata per l'occasione.

Ora, se il Tartaro si sfocia in Po, al pari del Mincio, il Po è sottratto all'azione del Magistrato alle acque, io domando a voi se sia equo crearci un simile stato di cose, spostare ed alterare le nostre unità idrauliche, e metterci alla dipendenza di tante diverse autorità. Sarebbe questo uno stato di cose imbarazzante per non dire esiziale, come lo qualificano a Mantova i nostri tecnici. Ma io però, per quanto abbia fede nell' elevatezza dell' ingegno dell' amico Veronese, non posso non affidarmi al parere degli idraulici mantovani che hanno passato la maggior parte della vita sopra i nostri argini e che conoscono perfettamente lo stato delle cose. Ora, se bastò la blanda opposizione verbale dei rappresentanti politici di Brescia per togliere al Magistrato alle acque la riva destra del Garda; se bastò la parola vibrante del rappresentante politico di Mantova per far togliere dall' art. 1 del disegno di legge tutto ciò che apparteneva alla provincia di Mantova per gli interessi idraulici; io non dirò: ascoltate solamente la voce mia, ma bensì quella che viene di laggiù da gente che non ha un interesse personale e non è ispirata che da un alto sentimento dell' amore per la cosa pubblica. Io domando a voi, onor. relatore, la dimostrazione che dalla unione al Magistrato alle acque ci proviene un vantaggio; perchè siamo nel campo di una legge di favore ed è questo un favore che noi non domandiamo, un onore a cui noi non aspiriamo. Dateci il Magistrato che ci compete e che ci potrà tutelare e noi lo accoglieremo lietamente. Ma finchè non mi dimostrerete che si tratta di un favore e di un' utilità per la provincia di Mantova, finchè non mi proverete che vi è connessione di unità idraulica del Mincio con gli altri fiumi del Veneto, io non cesserò dal dire che la vostra legge non è per noi nè utile nè necessaria, e che non è il caso per il vantaggio di altra regione di spostare tanti interessi e tante tradizioni.

È ormai da quasi due secoli che vige il trattato del Tartaro concluso tra la Serenissima Repubblica di Venezia e Maria Teresa e non si ebbero grosse questioni. Ma, se per la re-

gione veneta non bastasse il solo trattato del Tartaro, forse che non si potrà con opportune norme regolamentari disciplinare maggiormente i rapporti delle provincie Venete col Mantovano e garentirsi che non siano alterati i nostri scoli e rimanga salvo il diritto di servitù attiva che ci spetta per il fatto della nostra posizione topografica? Io spero che voi modificherete l'articolo e mi porrete nelle condizioni di votare la legge; forse la voterei in qualunque modo per la grande simpatia che mi lega a provincie con le quali abbiamo avuto comune l'aspirazione alla gran Patria; la voterò perchè è dovere di curare l'interesse generale di fronte all'interesse particolare; ma non convinto della giustizia del malaugurato art. 1.

Modificatelo e faciliterete il compito vostro; perchè non crediate, onor. Veronese, di poter sfuggire qui ad un nuovo emendamento. Voi avete formulato l'art. 1 comprendendone « il bacino della provincia di Mantova fra la sinistra del Po e del Mincio, e che ha per recipiente di scolo il fiume Tartaro ». Voi le parole « compreso fra la sinistra del Po e del Mincio » le dovrete levare, per la ragione semplicissima che non tutte le acque del bacino stesso sciolano nel Tartaro, e perchè è certo che non vorrete oggravarci di una servitù maggiore di quella che è sullo stesso emendamento vostro.

Vediamo, onorevoli senatori, di migliorare questa legge, senza turbare interessi secolari che hanno costato sudore e lavoro alle nostre popolazioni; vediamo di affrettarne la promulgazione, facendo in modo che giungendo all'altro ramo del Parlamento possa ivi essere approvata senz'altro, a soddisfazione dei voti delle popolazioni di ambedue i nostri bacini idraulici.

E venga il giorno in cui applicata questa legge con correttezza, equità e giustizia, possiamo tranquillamente anche noi del Mantovano, a termini dell'ultimo comma dell'art. 1, domandare l'aggregazione al compartimento veneto ed affidare la nostra sorte alla nuova Magistratura. Intanto tuteliamo gli interessi idraulici delle provincie venete, senza danneggiare quelli della povera mia provincia già esposta troppo ai danni delle acque. (*Approvazioni*).

CADOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADOLINI. Io vorrei persuadere l'onor. Cadenazzi, che la provincia di Mantova non può soffrire alcun danno in conseguenza delle disposizioni di legge contenute nel primo articolo.

L'onor. Cadenazzi ha parlato del turbamento che questa legge arrecherà ai Consorzi d'irrigazione; ma è impossibile che ciò accada. I Consorzi di irrigazione funzionano oggi, e funzioneranno sempre nello stesso modo, perchè i loro diritti non sono toccati punto, nè direttamente, nè indirettamente, da questa legge. Si persuada, onor. collega, che i suoi apprezzamenti non hanno alcun fondamento.

Egli dice che il Tartaro appartiene alla provincia di Mantova, perchè versa le acque nel Po. Ma quando arriva la piena di questo, e si chiudono le chiaviche, le acque del Tartaro, percorrendo il Canal Bianco e il Po di levante, arrivano fino al mare attraversando le provincie venete.

Allorchè si fa una legge di questa natura, non è ammissibile che uno stesso corso d'acqua sia diviso in due. Se oggi così si operasse, sarebbe interamente a danno degli stessi Mantovani.

Ieri l'onor. Arrivabene si mostrava rattristato dicendo: « Noi avremo questo fatto, che gli argini di destra del Mincio, apparterranno ad un corpo del Genio civile, e gli argini di sinistra ad un altro ».

Ma questo è un falso allarme, perchè gli argini di destra e di sinistra rimarranno sempre affidati all'ingegnere capo della provincia di Mantova, specialmente in caso di piena.

Il Magistrato alle acque non può esercitare un'azione diretta nella difesa, perchè questa, al momento del pericolo, appartiene all'ingegnere capo.

Anzi, notavo ieri, che è un errore il volere imporre agli ispettori così gravi responsabilità. Gli ispettori sono lontani, nè per telegrafo possono vedere quali sono i provvedimenti necessari, e impartire ordini e istruzioni. L'ingegnere capo è un ufficiale tecnico di grado abbastanza elevato, e dotato di così larga esperienza, per poter assumere la intera responsabilità della difesa in caso di piena.

Ora - domando all'onor. Cadenazzi - come si può supporre che il Magistrato residente in Venezia, non abbia le stesse preoccupazioni,

le stesse cure per tutti i territori che apparterranno alla sua giurisdizione?

Le ragioni per le quali il disegno di legge, dopo diverse modificazioni, è stato ridotto nella forma data all'articolo che discutiamo, sono state ieri chiaramente svolte. Se s'intende, come saviamente propone l'Ufficio centrale, che il servizio idraulico e il servizio forestale appartengano ad una stessa direzione, perchè sono le foreste che proteggono il regime delle acque, non si può a meno di ammettere che il perimetro della giurisdizione, debba coincidere col perimetro del bacino idrografico.

Ora questo bacino idrografico è perfettamente determinato dalla riva sinistra del Mincio e dalla riva sinistra del Po. Esso è circoscritto dalla natura, e non si può ampliarne i confini che estendendolo ad una grande distanza, cioè comprendendo in esso il bacino del lago di Garda e le valli superiori bresciane, sino alla valle del Chiese, risalendo al lago d'Idro e a Montesuelo. Così facendo si darebbe al territorio un'estensione troppo vasta, e la legge non risponderebbe più al suo scopo.

Ieri l'onor. Arrivabene ha parlato del grande progetto che fu ideato da un giovane ingegnere, col quale si vorrebbe, regolandone la foce, trasformare il lago di Garda in un serbatoio di irrigazione; provvedimento assolutamente rovinoso, imperocchè per ottenere siffatto scopo si dovrebbe alzare il livello delle acque del lago, sino ad inondare tutti i paesi posti lungo le riviere di esso. Poi si vorrebbe deviare il Mincio dal Po e immetterlo nel Tartaro, e così, per il Canal Bianco e il Po di levante, addurlo sino al mare, ampliando naturalmente questi canali quanto occorrerebbe per creare un nuovo fiume, che dovrebbe servire alla navigazione.

Questa opera ciclopica è stata ideata perchè, secondo il piano dell'autore, permetterebbe di sistemare i laghi di Mantova, e così migliorare le condizioni igieniche della patriottica città. Ma questo è un grave errore. Se si vuole ottenere la sistemazione e il risanamento dei laghi di Mantova, cotanto giustamente reclamato, anzichè ampliare e complicare la questione con vasti disegni, bisogna cercare di ridurla ai più ristretti limiti; e vedere quali provvedimenti intorno alla città potrebbero condurre alla meta, sia mediante una breve deviazione del fiume, sia col bonificamento delle gronde dei laghi,

o con altri provvedimenti assolutamente locali, come fu fatto per la sistemazione del Trasimeno.

È un errore il credere che questa legge (come ha asserito l'onor. Cadenazzi) sia una legge di favore. Questa può dirsi, non già una legge di favore, bensì un provvedimento utile a quelle province, e che si potrà ripetere per altre. È un provvedimento razionale, benefico, che non deve chiamare provvedimento di favore. Si approvarono altre leggi speciali per la Basilicata, per la Calabria, per la Sardegna, perchè il legislatore ha lo stretto dovere di portar rimedio ai mali che affliggono queste o quelle popolazioni, e che non sono comuni a tutti i territori della Nazione.

L'Italia è una sola famiglia, e la madre patria apporta cure particolari a quelli fra i suoi figli, che sono sofferenti per inveterati mali, o colpiti da improvvise sciagure. E quando le leggi rispondono a così nobili ideali di fratellanza, perderebbero, per così dire, ogni pregio se si chiamassero leggi di favore.

Il far supporre che per giovare agli uni si voglia consentire che siano danneggiati altri; e che si possa approvare una disposizione a detrimento della provincia di Mantova, è proprio un pensiero che ferisce l'animo di noi tutti, perchè nessuno di noi vorrebbe far cosa nociva a una parte della provincia di Mantova nè ad altre mai.

Se i rappresentanti di quella provincia si sono allarmati, hanno avuto torto. Essi hanno detto: ma come! la nostra provincia la dividete in due? Non è già che dividiamo noi la provincia di Mantova. Essa fu divisa da naturali fenomeni geologici, che determinarono la ripartizione e il corso delle acque. Noi separiamo quella parte di essa che appartiene al bacino idrografico. Se domani si creerà (come è sperabile) una direzione compartimentale del Po (e mi pare che anche l'onorevole Cadenazzi abbia riconosciuto che bisogna ordinarlo dalle origini fino al mare), allora l'altra parte della provincia di Mantova sarà compresa in questo vasto compartimento.

Dunque non si dica che questa legge possa recare nocimento alla provincia di Mantova. Se ciò fosse, non avrebbe raccolto i suffragi dell'altro ramo del Parlamento, e non troverebbe accoglienza nell'aula del Senato. Ed io, per il poco che conosco questa materia, affermo

con la sicurezza di non errare, che la parte della provincia di Mantova contenuta nel bacino idrografico della Magistratura, raccoglierà i vantaggi che godranno le province venete.

Ora non giova ch'io mi dilunghi maggiormente.

Parleremo poi sugli articoli per quel che riguarda le altre disposizioni.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, do facoltà di parlare all'onorevole relatore dell'Ufficio centrale.

VERONESE, *relatore*. Onorevoli colleghi, domando anzitutto venia se, per essere fortemente raffreddato, non ho sufficiente voce, per farmi intendere chiaramente a molta distanza. Anche per questo cercherò di restringere, più che è possibile, il mio dire, avendo già nella mia relazione toccato i punti fondamentali del disegno di legge e giustificate le modificazioni che l'Ufficio centrale vi ha apportato, consenzienti anche l'onor. ministro dei lavori pubblici e gli altri ministri interessati. Ringrazio tutti i colleghi (compresi gli oppositori per l'inclusione del bacino di Mantova), che hanno approvato i concetti generali che informano questo disegno di legge.

Per la discussione generale questo già sarebbe sufficiente. Le altre osservazioni che sono state fatte, sono osservazioni che si riferiscono agli articoli, e quindi potrei limitarmi a dire che man mano che proseguiremo nell'esame degli articoli io risponderò ai vari oratori. Ad ogni modo perchè non sembri scortesia la mia, risponderò subito, salvo d'intrattenermi con particolari maggiori nella discussione degli articoli. Ringrazio anche i colleghi i quali hanno voluto tributare lodi all'Ufficio centrale ed allo stesso relatore; anche le lodi rivolte a me le devo condividere tutte con l'Ufficio centrale, perchè esso è stato sempre unanime e sempre d'accordo, e i suoi membri sono stati sempre tutti presenti alle sedute. E se l'onor. Lucchini non fosse malato egli sarebbe certo qui presente. Dobbiamo pure ringraziare gli onorevoli ministri che hanno accolto le nostre modificazioni, le quali poi, a nostra volta, abbiamo anche ispirate a quei concetti che l'onor. ministro dei lavori pubblici aveva già manifestato nell'altro ramo del Parlamento.

Già l'onor. Casana ieri ha accennato alla storia di questo disegno di legge. È un esperi-

mento di decentramento amministrativo e tecnico, e non era fin da principio facile, date le varie disposizioni di legge ch'esso contempla, che potesse riuscire.

Fu studiato dapprima da una Commissione nominata dal ministro Ferraris, presieduta dall'onor. Romanin Jacur, alla quale ero stato invitato anch'io di prender parte. Sulle proposte della Commissione, accanto al Comitato tecnico si era pensato di mettere un Consiglio di magistratura, il quale avrebbe dovuto trattare tutte le questioni di giustizia amministrativa e contenziosa. E si dava al Magistrato anche un personale numeroso dell'Amministrazione centrale.

Oltre a ciò si assegnavano al capo dell'Ufficio molte attribuzioni del ministro dei lavori pubblici e del ministro di agricoltura, industria e commercio, in modo che effettivamente la figura di questo Magistrato, specialmente del capo dell'Ufficio, fu giudicato venisse a ferire i principii fondamentali del nostro ordinamento pubblico; si trasferivano ad esso dei poteri che non poteva avere, chè, la responsabilità ministeriale non può averla che il ministro di fronte al Parlamento; si veniva in certo modo a istituire un piccolo Ministero a Venezia: cosa che non si conciliava con le nostre leggi generali. Ma mentre si trasferivano al Magistrato e al suo capo tutte queste attribuzioni non si proponeva di dare al Magistrato quelle funzioni tecniche, che veramente deve avere, imperocchè il Magistrato ha soprattutto da risolvere i gravi problemi idraulici della regione Veneta: la sistemazione dei fiumi cominciando da quella dei torrenti; deve provvedere ai consorzi, alle bonifiche, ai porti, e quindi deve aver un personale scelto, provvedere con prontezza nei casi di pericolo, deve insomma formarsi nel Veneto una tradizione tale da poter risolvere nel miglior modo possibile i grandi problemi sulla regolazione e utilizzazione delle acque che interessano non solo il Veneto, ma tutta la Nazione.

Ed io, accennando l'anno scorso nella mia interpellanza alle cause delle inondazioni del Veneto nel 1905, ho additato anche i rimedi. Per esempio, ho accennato al caso del Guà, per mostrare che continuando nella difesa col metodo fin qui seguito, spenderemo tanti milioni senza ottenere nessun risultato pratico, inquantochè i torrenti che alimentano il Guà, portano

con sè tale quantità di ghiaia, che non bastano nemmeno le più robuste e più alte arginature per resistere ai cambiamenti repentini del letto del fiume. Queste stesse cose le aveva già dette il Paleocapa fin dal 1846; eppure dal 1846 ad oggi non si è fatto mai niente. Quindi la necessità che l'ufficio del Magistrato alle acque risolva questi problemi e naturalmente il Governo provveda un po' per volta, secondo i mezzi disponibili, alla esecuzione dei lavori. Sinora siamo proceduti sempre tumultuariamente. Capita una piena, una inondazione: tutti gridano, tutti si spaventano, l'impressione è enorme; parliamo e discutiamo intorno al modo di provvedere stabilmente; poi ci addormentiamo di nuovo finchè un nuovo disastro non ci colga e non ci svegli. Questo è un difetto nostro, perchè non abbiamo la costanza di prepararci in tempo. Potrei accennare anche ad altri casi analoghi: basti, ad esempio, quello del problema ferroviario che fu risolto senza preparazione; e per molto tempo ne subiremo le conseguenze. Eppure i problemi idraulici sono importanti, non solo per la difesa, ma anche per la utilizzazione delle forze idrauliche e per la navigazione.

Infatti oggi ci occupiamo molto alla navigazione interna, ma bisognava essersi occupati prima della sistemazione dei fiumi per poter aver tutti gli elementi necessari alla migliore soluzione dei problemi sulla navigazione.

Il compito principale del Magistrato delle acque ha dunque un carattere eminentemente tecnico.

Per questo l'Ufficio centrale ha accettato con pieno consentimento e con lieto augurio di più estese applicazioni il principio di decentramento di questo disegno di legge. Epperò accogliendo e seguendo su questa via l'impulso ha rafforzate le funzioni tecniche del Magistrato. L'attuale ministro ripeteva alla Camera che non poteva rinunciare alla responsabilità ministeriale, per quanto egli volesse trasferire al Magistrato molti poteri; e a tale principio ha sentito di dovere rendere omaggio il vostro Ufficio centrale.

Ma mentre dal disegno di legge erano state tolte al Magistrato quelle attribuzioni che non erano conciliabili colla responsabilità ministeriale, erano rimaste al Magistrato quelle del ministro di agricoltura, industria e commercio,

che ci siamo fatti un dovere di togliere dall'art. 11.

Soppresso il Consiglio di magistratura, che ho sopra ricordato, e ridotto di molto il personale amministrativo, si dovette liberare l'Ufficio ed il suo capo da tutto ciò che vi era, a nostro avviso, d'ingombrante e da tutto ciò che non è di sua competenza, attribuendogli invece altre alte funzioni che il disegno di legge non comprende e sono necessarie allo svolgimento della sua azione.

C'erano tutte le facoltà giuridiche e amministrative assegnate ora ai prefetti, che si trasferivano al Magistrato, mentre questo non ha un organo consulente e competente per poter risolvere tali questioni.

Senza dire che si tratta di funzioni regolate da leggi organiche ispirate e coordinate ai principi della costituzione interna dello Stato, come ad es. quelle del sollevare i conflitti di attribuzioni, dell'annullare le deliberazioni illegali dei consorzi ed altre.

Quindi nella sua struttura noi lo abbiamo irrobustito in un senso e alleggerito nell'altro. Mi compiaccio che l'opera dell'Ufficio centrale sia stata accolta benevolmente dal Senato e quindi non credo inoltrarmi in dettagli, per dimostrare quali sono le modificazioni importanti che l'Ufficio centrale ha introdotto sul disegno di legge.

Io dovrei ora, premessi questi criteri da cui è partito l'Ufficio centrale, rispondere ad alcune osservazioni che sono state fatte. Intanto dirò che l'Ufficio centrale si è ispirato anche al criterio di non fare modificazioni radicali tali che, tornato il progetto alla Camera, non potesse essere senz'altro approvato.

Abbiamo esaminato tutti gli atti e i documenti relativi al disegno di legge, abbiamo esaminata tutta la discussione avvenuta alla Camera, ci siamo soffermati anche alla questione della provincia di Mantova, e prima di decidere su di essa abbiamo molto pensato.

Anche sulla forma del disegno di legge abbiamo studiato. Certo la forma di esso si sarebbe prestata ad alcuni ritocchi; ma abbiamo creduto dover usare un debito riguardo all'altro ramo del Parlamento che aveva approvato il progetto, e quindi abbiamo ritenuto opportuno di non introdurre dal lato della forma se non quelle modificazioni che erano strettamente ne-

cessarie per chiarire o per precisare meglio le disposizioni della legge.

Vengo quindi, secondo questo criterio, a dar ragione del perimetro che noi abbiamo stabilito. Naturalmente essendo un ufficio prevalentemente tecnico, noi ci dovevamo occupare anzitutto di stabilire bene il perimetro della giurisdizione di esso. E noi siamo partiti non già dal criterio di fare un ufficio regionale, ma bensì di fare un istituto idraulico italiano, in quella regione idrografica dove si manifestano i bisogni più urgenti dal punto di vista idraulico.

Quindi noi non ci siamo occupati se una parte apparteneva alla provincia di Verona e l'altra a quella di Rovigo o a quella di Mantova: noi, pur rimanendo nei confini della legge quale ci veniva presentata dall'altro ramo del Parlamento, abbiamo dovuto determinare il perimetro minimo entro il quale l'ufficio possa svolgere la sua azione, senza incorrere nel grave inconveniente fin ora lamentato che uno stesso bacino idrografico dipenda da menti direttive diverse.

Questo è, e deve essere uno dei principî fondamentali della legge. E perciò abbiamo dovuto comprendere nel territorio sottoposto al Magistrato una porzione della provincia di Mantova. Vengo così subito a rispondere all'onorevole Arrivabene.

Non mi pare che la questione abbia bisogno di dimostrazione, poichè si tratta più che altro di un assioma che tutti comprendono. Esiste il bacino, compreso fra l'Adige e il Po, che, notate, è uno dei più importanti idraulicamente, devastato dalle inondazioni del 1882 con la rotta di Legnago, dove lo Stato ha profuso dei milioni per la difesa e per le bonifiche, prima in quella delle grandi valli veronesi e dello ostigliesi, poi in quelle padane e polesane, che ancora soffrono per insufficienza di scolo.

È invero nella legge delle bonifiche del 1900 sono stanziati due milioni per completare la bonifica delle grandi valli veronesi e ostigliesi. Due milioni non basteranno, ma certamente lo Stato ha tutto l'interesse di completarla.

Sarebbe inutile che mentre noi riconosciamo che cause dei disordini; e specialmente in tempo di piena, sono appunto la diversità di direzione e la molteplicità degli uffici dirigenti, creassimo poi proprio in quel bacino, che ha maggior bisogno, direzioni diverse.

Se noi avessimo potuto tracciare il perimetro completo avremmo dovuto comprendervi anche il Trentino.

Ma purtroppo questo non lo possiamo fare. Certamente quanto alle nostre provincie non abbiamo ritenuto che ci siano dei confini di frontiera ai quali ci dovessimo fermare. Lo Stato ha la suprema tutela delle acque, e quindi qui non c'entrano le provincie o i comuni, perchè se lo Stato dovesse tener conto sempre delle domande delle provincie e le provincie dei comuni e questi degli individui, allora i grandi interessi dello Stato e del paese non verrebbero abbastanza tutelati. L'istituto del Magistrato non è, come ha detto l'onor. Cadenazzi, un istituto di favore per il Veneto: ma è un istituto inteso a difendere un gran interesse nazionale. È lo Stato che istituisce il primo ufficio idraulico importante, il quale, speriamo, non solo provvederà alle condizioni di quel bacino, ma sarà di modello a tutte le altre regioni che si trovano in condizioni analoghe. Ed infatti vedete che nell'art. 10-bis proponiamo che si faccia permanentemente la raccolta delle osservazioni idrologiche, come hanno fatto temporaneamente alcune Commissioni per il Po e per il Tevere. Queste osservazioni potranno essere estese, e spero che lo saranno presto, anche a tutto il Po, che è il nostro fiume maggiore. Ed è sulla base di queste osservazioni che sarà fatta la sistemazione dei torrenti e dei fiumi.

Quindi voi vedete che lì c'è un sistema di studi e di progetti da farsi, i risultati dei quali saranno molto utili anche alle altre parti d'Italia.

A questo fine il grande bacino, compreso fra l'Adige ed il Po, che, limitato dagli altipiani da Roverbella in provincia di Mantova, viene giù verso il Mincio ed arriva sino al Po, deve essere tutto compreso nel territorio del Magistrato. Dopo aver tenuto conto delle difficoltà di ogni ordine, che possono aver indotto il deputato di Mantova nell'altro ramo del Parlamento a chiederne la esclusione completa fino alla sinistra dell'Oglio, abbiamo dovuto riconoscere che la parte mantovana del bacino suddetto è la parte minima che non si può assolutamente escludere, perchè è la chiave del bacino fra l'Adige ed il Po, compreso nelle provincie di Verona e di Rovigo.

Da informazioni assunte presso l'ispettore

che risiede in Verona e dal quale dipende pure la provincia di Mantova, rilevo che il bacino in questione è diviso in tre parti: una, quella mantovana, è di circa 18 mila ettari; quella veronese di 93 mila e di 60 mila quella rovigheese.

Ora, come volete che noi lasciamo i 18 mila ettari mantovani in mano ad un'altra direzione idraulica? Non è possibile. Allorquando in tempo di piena si tratterà di riparare a certi disastri, come si farà ad andare dalla parte di Mantova, dove alcune difese possono essere utili anche per la parte del bacino suddetto?

Del resto abbiamo qui nel nostro Senato un valoroso idraulico, come il nostro collega Cadolini, il quale colle sue osservazioni, di cui lo ringrazio, mi risparmia di entrare in molti dettagli. È una connessione di causa ed effetto, che non si può scindere. La parte superiore del Mantovano scola pel Tartaro nel Canale Bianco nella parte inferiore.

L'onor. Arrivabene vorrebbe si provvedesse per regolamento. Ma l'Ufficio centrale, dopo maturo esame, si è persuaso che tale questione non possa essere risolta bene, disciplinando col regolamento i rapporti fra le due direzioni.

Badate bene che il consorzio delle valli veronesi e ostigliesi è un unico consorzio, e secondo la proposta dell'onor. Arrivabene vi sarebbe il Magistrato, che avrebbe la sorveglianza sulla parte veronese, mentre l'altra parte sarebbe sotto l'ufficio di Mantova. Com'è possibile coordinare insieme queste due direzioni se il consorzio è tecnicamente unico, e gli ordini debbono partire da una sola direzione? Il senatore Arrivabene ha accennato un po' più particolarmente ad un'eventuale causa di danni, più che non abbia fatto l'amico Cadenazzi, parlando dell'irrigazione. Noi deriviamo mediante la fossa di Pozzuolo, mediante canali per i bisogni dell'agricoltura, così ha detto il senatore Arrivabene; e questo è vero: ma chi vuole egli che tocchi i diritti acquisiti per l'irrigazione? Il Magistrato sarà il primo a tutelarli. Anzitutto ci sono antichi trattati; ma poi egli sarà sempre interessato a regolare questi servizi. E d'altronde è anche giusto che si regolino queste derivazioni delle acque dal Mincio, che vanno poi a finire nel Tartaro e nel Canal Bianco, nella parte più bassa del Rovigheese. Perciò occorre uno stesso capo ufficio, che diriga le derivazioni dal Mincio, le quali scolano nella parte inferiore.

Ricordo poi di aver avuto conoscenza della relazione di un ispettore che fu mandato nel Veneto per riferire sulle inondazioni del 1905 al Ministero. Nel Tione che è un influente del Tartaro, e in parte corre nella provincia di Mantova, ed in parte in quella di Verona, talchè quest'influente sarebbe in parte sotto una direzione e in parte sotto l'altra, sono avvenute nel 1905 rotte; e le rotte sono venute specialmente per incuria dei consorzi, perchè ciascuno di essi agiva per proprio conto e la loro azione non era affatto coordinata.

Ora, dico io, se non mettiamo sotto una sola direzione tecnica tutti questi diversi canali che in parte sono nel Mantovano e in parte nel Veronese noi avremo egualmente il disordine, specialmente in tempo di piene.

Sta bene che ci siano la legge e il regolamento, ma non bastano; ci vuole una unica direttiva che applichi ad un medesimo bacino la legge ed i regolamenti, perchè si sa bene che le leggi e i regolamenti si possono applicare in modo diverso.

Anche nell'idraulica un determinato problema pratico può ammettere più d'una soluzione, ma appunto per questo bisogna che specialmente in caso di urgenza vi sia una sola mente direttiva, anche per la responsabilità che essa assume di fronte alle popolazioni e di fronte allo Stato.

Non è poi esatto che tutte le popolazioni mantovane non vogliano l'inclusione del bacino di Mantova nel territorio del Magistrato. Da Mantova abbiamo ricevuto un telegramma firmato dal presidente della Deputazione provinciale, dal sindaco, dal presidente della Camera di commercio e dal presidente del Collegio degli ingegneri; ma, lasciando stare la forma, perchè non si reclama energicamente presso un Ufficio centrale, che ha cercato di fare nel miglior modo il suo dovere nell'interesse dello Stato e delle stesse regioni, il telegramma non porta alcun argomento contro la nostra tesi.

Non è stato da noi aggiunto quel pezzetto del Mantovano al Magistrato alle acque per capriccio o per difendere soltanto l'interesse veneto, ma bensì nella convinzione che il provvedimento sia utile, anche alla provincia mantovana.

Che invece la inclusione sia stata domandata, è dimostrato da questa istanza dei Man-

tovani diretta ai ministri dei lavori pubblici e delle finanze. Essa è del giugno 1905 e fra altre cose domanda l'istituzione del Magistrato alle acque e l'aggregamento del bacino Basso-Ostigliese alla giurisdizione del Magistrato di Venezia. Questa istanza è stata firmata dal sindaco di Ostiglia, di Serravalle Po e da altre autorità.

Con questa istanza si domanda la inclusione di oltre 7000 ettari; quindi voi vedete che g'interessati di quasi la metà del bacino che noi abbiamo incluso, hanno già chiesto precedentemente l'aggregazione al Magistrato delle acque.

Ora quali ragioni nuove hanno portato i nostri contraddittori? Nessuna, lo ha detto già l'onorevole Cadolini, nessuna ragione noi abbiamo sentito da cui sia dimostrato che alla provincia di Mantova derivi un danno.

Il Magistrato penserà invece a regolare anche il bacino di Mantova. Il capo del Magistrato non avrà alcun motivo per ostacolare gli interessi di Mantova; ma, quando così, per un momento, si ammetta l'autorità superiore tecnica dalla quale dipenderà il resto della provincia di Mantova, e Mantova stessa non rimarrebbero indifferenti.

Si è parlato dell'influenza di Venezia e delle altre provincie. Quali sono queste influenze? C'è Rovigo e Verona che potranno influire, ma tutte le altre provincie venete sono disinteressate. Volete che intendano schiacciare gl'interessi di Mantova? Ma questo non si può assolutamente ammettere a priori.

Nè c'è coercizione, onor. Arrivabene, da parte delle popolazioni venete, perchè nell'incartamento dell'Ufficio centrale noi non abbiamo trovato una domanda sola da parte delle popolazioni venete, allo scopo che questo pezzo di bacino di Mantova sia compreso nel territorio del Magistrato.

Nè è ciò da pensare dell'Ufficio centrale, composto come è in gran parte di non veneti, e di veneti che non appartengono certamente alle provincie in contestazione, perchè se io sono Veronese, non sono però di Verona (*ilarità*). Dunque voi vedete che non c'è la più lontana idea di coercizione da parte delle popolazioni venete e da parte dell'Ufficio centrale. Noi abbiamo giudicato che così si debba fare anche nell'interesse di Mantova. Quindi l'Ufficio cen-

trale non può recedere dalla sua proposta. In fondo noi vediamo le cose da un punto di vista molto più generale; vogliamo fare bensì un Ufficio in una regione, ma sempre, come lo abbiamo dimostrato anche nelle nostre osservazioni e nelle nostre proposte, vogliamo che su questi progetti di legge speciali aleggi lo spirito di quella italianità, di cui il Senato è e deve essere geloso custode.

Partendo da questo concetto, non abbiamo voluto fare un magistrato mosaico, ma abbiamo voluto fare un tutto organico.

Si è detto che nel primitivo disegno di legge presentato alla Camera c'era una parte della provincia di Brescia e quella di Mantova fino all'Oglio, e che poi si è abbandonata l'una e l'altra. Se questo bacino era veramente necessario, perchè è stato tutto abbandonato? Bisogna leggere la discussione della Camera per poter convincersi intanto di questo, che la rinuncia al bacino di cui si è occupato l'Ufficio centrale, è stata fatta a malincuore dalla Commissione della Camera, perchè la legge non incontrasse opposizione. Infatti il relatore onor. Romanin-Jacur, dice: «Io mi rendo conto della difficoltà amministrativa che si verrebbe a creare alla provincia di Mantova sottoponendola ai regimi tecnici amministrativi diversi, e per abbreviare la discussione dirò che, d'accordo col Governo, siamo venuti nella determinazione di rendere soddisfatti i desideri dell'onorevole Mantovani; ma mi consenta il mio amico Mantovani di esprimere l'intimo convincimento che non correrà gran tempo che i mantovani si accorgeranno che per provvedere meglio di quello che oggi possono ai loro idraulici bisogni, che sono molti ed io ho il dovere di sapere quali sono, si faranno iniziatori della aggregazione, chiamiamola così, della provincia al compartimento del Magistrato alle acque venete. E lo faranno i mantovani tanto più volentieri in quanto che ricorderanno, a mente ed in momento più tranquillo, che il governo delle acque mantovane si collega anche oggi effettivamente a quello delle acque venete per trattati speciali antichi fatti tra il ducato di Mantova e la repubblica di Venezia; trattati, che dimostrano che da secoli i mantovani come i Veneti hanno riconosciuto, nel loro reciproco interesse, necessario di regolare d'accordo il regime delle loro acque».

Questi trattati tra i duchi di Mantova e la Serenissima furono fatti nel 1548 e nel 1599.

Poi vi è il trattato così detto del Tartaro tra Maria Teresa e la Serenissima del 1752.

Anche allora, nonostante si trattasse di due Stati diversi, si riconosceva l'utilità che alcune operazioni nel bacino del mantovano da noi incluso fossero fatte da una sola mano e da una direzione, cioè dai veronesi maggiormente interessati.

Vi sono però sempre state controversie non ostante i trattati. Tanto che il trattato del 1752 fu rinnovato nel 1764.

Quel territorio ha risentito un vero beneficio sotto l'Austria nella prima metà del secolo scorso. Il Governo austriaco assoggettò agli studi di bonificazione tutto quel grande bacino; gli studi furono fatti dapprima dal Paleocapa nel 1838, il quale ebbe la direzione delle costruzioni venete a Venezia, e compilò un primo progetto di bonificazione per le valli ostigliesi e veronesi. Fu allora che si cominciò ad attuare la grande bonifica, quando appunto il territorio mantovano e veneto erano in una sola mano.

Perchè dunque proprio ora dovremo dividerlo in due parti; perchè succeda ciò che succedeva due secoli fa, nonostante i trattati che per la buona vicinanza fra i due Stati si erano stipulati?

All'Ufficio centrale è parso che non fosse necessario ricorrere a questa specie di trattati internazionali, i quali davano luogo sempre a controversie tra veronesi e mantovani, come vi furono controversie tra veronesi e rovighesi.

Questa sembra sia l'unica soluzione possibile per evitare i danni che si sono verificati in passato e possono verificarsi in avvenire. Se si trattasse di un bacino sistemato, che non avesse più bisogno che di manutenzione, allora la questione sarebbe meno importante; ma qui si tratta di un bacino che deve essere ancora sistemato, e sistemato anche nell'interesse di Mantova.

E, poichè l'onor. collega Arrivabene ha parlato del progetto Averone, mi si permetta di dire qualche parola.

Di fatti si vede che l'opposizione di Mantova in sostanza dipende dal timore che un tale progetto non possa essere attuato. Il Ministero ha nominato una Commissione perchè vada sul posto ad esaminare le condizioni idrauliche

della provincia di Mantova, che non sono liete. Io debbo pur riconoscere che da tanto tempo si studia di risanare la città di Mantova, ed è giusto che una buona volta lo Stato risolva il gravissimo problema.

Ma, come ha detto l'onor. Cadolini, coi progetti di navigazione interna, sono sorti tanti grandi progetti, in modo che tutte le città vogliono diventare porti di mare; e si progettano canali attraverso l'Appennino e le Alpi.

Ora per me queste sono in genere fantasie poco serie, perchè non fanno che illudere le popolazioni; fanno credere che tali progetti si possano attuare in breve tempo, ed intanto si trascurano gli interessi più vitali. Noi abbiamo abbandonato la navigazione tra Venezia e Milano, che era esercitata prima del '59 dal Lloyd austriaco, per ampliare troppo il problema, rendendo così pure difficile il provvedere al caso più semplice. Già fu presentata una legge che richiederà molti milioni. Questa questione si presenterà a suo tempo e la potremo discutere con molta calma.

Ciò ho detto in genere, non già per oppormi alle aspirazioni legittime dei Mantovani. Il progetto presentato per Mantova è un progetto di massima, redatto da un giovane ingegnere intelligente; ma a mio avviso non vi sono nel progetto tutti gli elementi necessari per giudicarlo.

Non voglio anticipare un giudizio, ma è un problema molto grave: si tratta nientemeno che di spostare il Mincio e di portarlo nel Tartaro nel Canal Bianco.

Ma credete voi, io dico agli onorevoli Arrivabene e Cadenazzi, che essendo distaccati dal Magistrato alle acque, data la possibilità tecnica e finanziaria di questo progetto, credete voi di potere senz'altro mettere il Mincio nel Tartaro e nel Canal Bianco, portandolo via dal Po e, che i Rovighesi, specialmente, lascino portare tutta questa quantità d'acqua sul loro territorio, dove non ce ne sta un bicchiere di più nelle attuali condizioni, senza cioè che essi si preoccupino e vogliano esaminare anch'essi le conseguenze del progetto Averone?

E se ne preoccuperanno maggiormente se Mantova resterà fuori del territorio del Magistrato.

L'intento potrete ottenere più facilmente col Magistrato, che regolerà tutto; altrimenti cree-

rete già in precedenza una grande antipatia per il vostro progetto. Quindi io credo che da questo lato sarebbe stato meglio includere anzi tutta la provincia fino all'Oglio, come nel disegno primitivo. Ma siccome i Mantovani non vogliono la parte della provincia di Brescia e quella di Mantova che si proponeva fossero assegnate al Magistrato, abbiamo dovuto riconoscere che se erano utili, non erano però necessarie; abbiamo invece trovato necessario di comprendere quella piccola parte di Mantova che forma un tutto inscindibile col bacino compreso fra l'Adige e il Po delle provincie di Verona e di Rovigo.

Così mi pare di aver dato risposta a tutte le fatte osservazioni.

E vengo alle osservazioni sollevate dal senatore Cadolini, relative alle opere del Po.

Anche la questione del Po è stata molto dibattuta alla Camera. La prima Commissione proponente escludeva assolutamente che al Magistrato fossero assegnate anche le opere del Po. Poi la provincia di Rovigo fece una domanda perchè fossero incluse le opere del Po nel territorio del Magistrato. Questa domanda, si capisce, era giustificata anche da ciò che è avvenuto nel 1905.

Fortunatamente il Po non aveva rotto, ma ciò nonostante la provincia di Rovigo restò molto danneggiata. Ebbene, allora il Veneto era sotto l'ispettore del Po che stava a Parma.

Io non voglio far torto a quell'ispettore, anzi posso dire che è una egregia persona; ma egli non poteva provvedere a tutto stando a Parma; e capitò sui luoghi dei disastri una settimana dopo che erano avvenute le rotte!

Rovigo se ne impensierì giustamente. Ma la ragione non è questa sola, perchè come ho scritto nella relazione, il delta del Po ha avuto sempre una grande influenza sulla conservazione della laguna. Infatti la repubblica di Venezia fece il famoso taglio del Po, e lo fece appunto per impedire l'interramento del porto di Chioggia, perchè dalle memorie stesse sulla laguna veneta si rileva che nel 1500 il porto di Chioggia veniva interrato dalle torbide del Po, specialmente aggiunte a quelle dell'Adige.

Oltre a questo grande interesse, vi sono le irrigazioni e le bonifiche che sono state fatte, e quindi è necessario che anche il nuovo Magistrato, come l'antico, si occupi delle opere del

Po nel suo compartimento e specialmente del delta.

Si è detto: si possono darle senz'altro al Magistrato? Questa sarebbe la soluzione migliore nell'interesse Veneto. Ma c'è anche l'interesse del grande fiume. Ora, se noi troviamo utile che sulle opere del delta sia sentito il Magistrato e debba intervenire specialmente nei casi di urgenza, però riconosciamo tutta l'utilità che il regime del Po rimanga sotto un'unica direzione.

Ad ogni modo, siccome soluzioni diverse si possono presentare le quali possono essere attuate intanto col regolamento, il quale potrà variare più facilmente che la legge, noi abbiamo trovata quella via che è indicata nella nostra proposta. Lasciamo al regolamento il determinare la competenza per le opere del Po, se debbano appartenere al Magistrato o ad un altro ufficio. Probabilmente saranno affidate ad un ufficio speciale; ma in questo caso desideriamo che sulle opere di navigazione, di difesa e su qualunque opera idraulica del Po debba essere sentito il Magistrato, perchè se questo interviene nei casi di urgenza, è giusto che debba conoscere anche i sistemi di difesa in tempo ordinario.

Il senatore Cadolini è tecnico così valoroso da sapere che anche la difesa fatta in tempo di piena va coordinata con quella in tempo di pace, e che lo scindere questi due servizi può essere fatale anche per le responsabilità che impone di fronte alle popolazioni e al Ministero. Quindi la soluzione nostra ci pare che possa soddisfare agli interessi del grande fiume da un lato e agli interessi del Veneto dall'altro.

Oltre la questione del perimetro, noi ci siamo domandati: che cosa fa il Comitato tecnico di Magistratura? Col progetto venuto dalla Camera il Comitato tecnico non aveva che da approvare i progetti fino alle 200 mila lire. Ora a noi è parso troppo poco; perchè anche un ispettore compartimentale potrebbe avere queste facoltà e le ha, in limiti più ristretti. Quindi a noi pare che questo ufficio essendo composto di quattro ispettori del Genio civile, di un ispettore forestale superiore, per le questioni che si riferiscono alle difese montane, e del presidente della Magistratura, il quale certamente dovrà essere una persona tecnica eminente, anche se non fosse un ispettore del Genio civile, a noi parve che un

corpo così rispettabile, composto di sei ispettori, debba avere le funzioni di una sezione del Consiglio superiore. Forse la nostra dizione ha sollevato qualche dubbio, come mi è sembrato da due emendamenti presentati dall'onor. Casana. Noi non mutiamo la legge organica del Consiglio superiore, perchè non istituimo una nuova sezione del Consiglio superiore (il Comitato è già composto in modo diverso da quello che lo sono le sezioni del Consiglio superiore); ma vogliamo soltanto che gli affari del territorio del Magistrato, che vengono ora trattati specialmente dalla sezione seconda del Consiglio superiore, siano trattati in seguito dal Comitato tecnico.

E sempre partendo da questi criteri, esaminando l'art. 4, nel quale, insieme coll'art. 10 *bis*, prende forme vive l'istituzione, l'Ufficio centrale ha creduto di scorgervi lacune di notevole importanza negli attributi e nelle corrispondenti facoltà di indole e azione tecnica, e per contro vi ha notati trasferimenti non necessari, e talvolta incompatibili coll'indole dell'ufficio medesimo: ad es., la facoltà di sollevare i conflitti di attribuzioni.

Questa facoltà, ora esercitata dai prefetti, è un atto di Governo che esce dalle funzioni amministrative, e per il quale il presidente della Magistratura non ha nè competenza, nè autorità.

Così non bene definite o incomplete e discordanti ci sono sembrate le facoltà attribuite in progetto al Magistrato alle acque sui consorzi di difesa, di scolo e di bonifica, come ho già accennato nella relazione.

L'Ufficio centrale è stato unanime nel riconoscere la necessità di riunire sotto l'autorità del Magistrato alle acque tutte le facoltà e tutte le disposizioni di carattere e di effetti tecnici rispetto ai consorzi. E quindi l'Ufficio centrale ha proposto l'accentramento nel Magistrato di tutte le facoltà, di tutte le attribuzioni che valgono ad assicurare l'efficacia della sua direzione unica nella risoluzione di qualunque problema e nella difesa di qualunque interesse idraulico della sua circoscrizione territoriale.

E mentre il Magistrato aveva la facoltà di proporre riduzione di spese, di esaminare i bilanci, di vigilare, non ci è sembrato che sempre queste facoltà, così come erano stabilite dal disegno di legge, dovessero avere anche effetto pratico. Noi abbiamo cercato perciò di

modificare anche queste attribuzioni da darsi al Magistrato, ma quelle facoltà che gli abbiamo assegnate, le abbiamo assegnate in modo che debbano avere un'effettiva efficacia. Assicurato questo scopo, che è pur quello che fa sorgere e caratterizza la istituzione, l'Ufficio centrale non crede che al Magistrato si abbiano a conferire facoltà che non sono pertinenti all'indole sua, come quelle di annullare le deliberazioni illegali dei consorzi, nè che intorno al Magistrato si abbia a formare l'ingombro di formalità amministrative, come ad esempio per le istruttorie precedenti la costituzione dei consorzi.

Alcune osservazioni particolari sono state fatte ieri da vari colleghi sugli articoli. In fondo io sono abbastanza soddisfatto, perchè gli emendamenti e le osservazioni presentate non sono altro che emendamenti ed osservazioni che cercano di migliorare la forma, e qualche volta, anche la sostanza del progetto, ma tutti ammettono che le modificazioni proposte dall'Ufficio centrale migliorarono molto il progetto stesso, e che da esse esce una figura di Magistrato più organica e vitale per quanto occorre aspettare i suggerimenti dell'esperienza.

Venendo a queste osservazioni particolari, dirò della parola *magistrato*, che è stata accettata dall'Ufficio centrale. Noi abbiamo ricevuto il disegno di legge dalla Camera, e non abbiamo creduto, come già ho detto prima, se non d'introdurre quelle modificazioni che ci parevano necessarie a chiarire la sostanza del progetto stesso o a precisarne meglio la forma. Il nome « Direzione compartimentale » che l'onor. Cadolini vorrebbe sostituire a quello di Magistrato, come ha osservato benissimo ieri l'onor. Tiepolo, non sarebbe nemmeno la denominazione più opportuna, inquantochè il nuovo Ufficio ha anche delle funzioni autonome, che non hanno le Direzioni compartimentali. Non ci parve proprio di fare una questione di nome. Questo nome di Magistrato alle acque, nel Veneto, è del resto così popolare che è per le popolazioni un segnacolo per l'avvenire, e l'augurio che quest'Ufficio riesca, nei limiti delle funzioni sue, degno del nome antico.

E questo noi speriamo che sarà, pensando che rafforzato dal lato tecnico, come noi abbiamo proposto, esso potrà col concorso dello Stato eseguire quei lavori che noi tutti deside-

riamo e che ne coroneranno l'opera. Perchè se l'ufficio che istituiremo a Venezia, è ufficio prevalentemente tecnico, e se l'antico Magistrato, che era il Ministero alle acque in Venezia, si occupava anche delle questioni di giustizia, di tasse ed altro, bisogna anche pensare che tutte queste questioni vengono trattate da altri organi dello Stato e quindi completato così il nuovo ufficio con tutti gli altri organismi dello Stato, io credo che possa portare degnamente il nome di Magistrato...

CADOLINI. Ha un altro significato la parola...

VERONESE, *relatore*. Nel Veneto, oramai che questo nome è stato esumato, è talmente popolare, che sarebbe quasi ferire le speranze delle popolazioni, cambiando ora questo nome. Siccome poi il nome in fondo conta poco o niente, ma conta il contenuto del progetto, così questo nome abbiamo conservato come stimolo allo Stato di fornirgli i mezzi necessari, e ai funzionari, che ne faranno parte, di tenere alte le tradizioni dell'ufficio.

Fu sollevata piuttosto una questione di ordine generale dall'onor. Casana e dall'onor. Pellegrini, dai quali dissentono l'onor. Cadolini e l'onor. Tiepolo, e anche, mi pare, l'onor. Pierantoni, sull'articolo terzo, e cioè se il presidente della Magistratura debba essere un funzionario, e se debba esservi incompatibilità politica. L'onor. Casana non vorrebbe la prima condizione e l'onor. Pellegrini neppure la seconda. Ora anche l'Ufficio centrale in questo si è trovato di fronte ad una disposizione molto discussa dalla Camera dei deputati, e non ha creduto di doverla modificare.

Esso ha creduto che fra i funzionari ci possono essere benissimo, e ci sono effettivamente, persone che possono stare a capo del Magistrato alle acque, ha creduto anche necessaria l'incompatibilità parlamentare nel senso che la politica lo distrairebbe troppo dalle sue funzioni principali che deve esercitare. Poichè questa è una legge di esperimento che potrà in qualche punto esser modificata, e l'esperienza dirà, se questa disposizione abbia bisogno di essere ritoccata.

Se il presidente della Commissione crederà, potrà anch'egli aggiungere qualche parola in proposito.

Vi è poi la questione della Commissione delle

province, che è stata sollevata dall'onor. Cadolini. L'onor. Cadolini la vorrebbe soppressa, l'onor. Casana vorrebbe anzi darle delle attribuzioni maggiori; quindi noi che stiamo nel mezzo, siamo anche nel giusto. Specialmente, essendo il presidente un funzionario, non essendo un uomo politico o non esercitando funzioni politiche, sarà bene che senta la voce della regione. Finora le province, se anche sono sentite per opere di seconda categoria, di bonifica ed altre, hanno fatto sempre la parte passiva, hanno pagato, ma hanno sempre taciuto. Sarà bene dunque che questo Magistrato, quando si tratti di questioni di nuove opere o di importanti opere di difesa, o nei conflitti tra province, comuni e consorzi, senta le province interessate. L'onorevole Cadolini avrà veduto che noi abbiamo limitato, anzi, il funzionamento di questa Commissione, e l'abbiamo limitato soltanto a determinati casi particolari, mentre prima si diceva che la Commissione sarà sentita ogni qualvolta le province sono interessate.

Ecco perchè l'Ufficio centrale non può accettare questa esclusione della Commissione, come non accetta l'emendamento dell'onor. Casana, perchè si darebbe facoltà troppo late a questa Commissione, che potrebbe creare un imbarazzo al Magistrato, quando dovesse essere convocata per volontà di un presidente di Deputazione provinciale, contro il parere del Magistrato. Il presidente della Magistratura ha bisogno di sentire la voce anche delle persone interessate su varie questioni, come faceva il Magistrato alle acque della Repubblica veneta, che sentiva così i pescatori della laguna come i più dotti matematici dell'Università di Padova, secondo le circostanze.

Ci sono ad es. questioni di pesca, che sono importanti e collegate con gl'interessi sia fluviali che lagunari, e sulle quali il presidente della Magistratura potrà aver bisogno di lumi.

Un dubbio grave era quello che in queste Commissioni si facessero sentire troppo gl'interessi particolari dei consorzi, della piscicoltura o altri interessi che oltre certi limiti possono essere in conflitto con interessi generali.

Ed è perciò che abbiamo limitati i casi in cui questa Commissione deve essere consultata, e ci pare di soddisfare da una parte un giusto

desiderio delle provincie, e dall'altra di promuovere buone relazioni fra il Magistrato e le provincie nella trattazione di grandi interessi. Quanto all'art. 7 ci si dice che gli ispettori non dovrebbero recarsi a Roma per prender parte alle adunanze generali del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Parmi l'abbiano detto l'onorevole Cadolini e l'onorevole Pellegrini. Ma le loro osservazioni non mi paiono troppo giuste.

Noi abbiamo detto bensì che gli ispettori a Venezia costituiscono una specie di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ma se si tratta di grandi progetti riferentisi alle opere del Veneto e di altre provincie compresa quella di Mantova, o se si tratta di grandi progetti di sistemazione, questi devono essere trattati dal Consiglio superiore in adunanza generale; e allora naturalmente non si può escludere che gli ispettori del Magistrato alle acque vengano a Roma per prender parte alle adunanze generali del Consiglio.

C'è poi un'altra ragione. Pur trattandosi di un Ufficio regionale, deve essere conservata per la parte tecnica l'unità necessaria dei corpi superiori dello Stato, perchè non vogliamo creare un comitato tecnico di ispettori che rimanga isolato e al di fuori del resto d'Italia. Credo utile un affiatamento continuo fra gl'ispettori di una parte d'Italia e gl'ispettori di un'altra, perchè questi ispettori non hanno solo da trattare questioni idrauliche locali; ma potranno portare il loro contributo prezioso a vantaggio di altre parti d'Italia, se vogliamo che questo ufficio del Magistrato alle acque possa servire di modello. C'è insomma uno spirito di corpo che per il buon funzionamento dello stesso Magistrato va conservato. Vogliamo bensì una specie di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici a Venezia, perchè è necessaria; ma vogliamo anche l'unità del corpo degli ispettori del Consiglio superiore.

Naturalmente, quando gli affari del Magistrato lo esigessero, nessuno penserà di allontanare gl'ispettori dal compartimento; e a ciò si potrà provvedere col regolamento.

Ci sono altre questioni che si potrebbero trattare quando verranno in discussione gli articoli; ma giacchè sono state sollevate nella discussione generale, credo di dover rispondere anche ad esse brevemente.

Riguardo alla questione della scuola d'ap-

plicazione, sollevata dall'onorevole Cadolini, ne ripareremo quando si verrà alla discussione dell'apposito articolo, tanto più che ha parlato in senso favorevole alla proposta dell'Ufficio centrale l'onorevole collega Pierantoni.

E così risponderò pure allora alle osservazioni dell'onorevole Pellegrini sulla questione degli insegnamenti della scuola di applicazione di Padova.

Ringrazio poi l'onorevole Sormani-Moretti, per avere appoggiato la inclusione della parte di Mantova nel perimetro del Magistrato, perchè si sa che l'onorevole Sormani-Moretti fu prefetto di Venezia e di Verona ed ha studiato a fondo le condizioni di questa provincia anche in relazione alla provincia finitima di Mantova. In quanto alla sua osservazione relativamente alla laguna, che si riferisce anche all'altra grave questione sollevata dall'amico Pellegrini, vale a dire che la laguna è retta da un regolamento austriaco del 1841, dirò che questo regolamento è stato violato dall'Austria stessa per la prima immettendo il Brenta nella laguna di Chioggia e rendendo inutile il regolamento per gran parte della laguna.

Questo è un regolamento che rimase inosservato, perchè stando ad esso non si potrebbe gettare in acqua neppure, si può dire, una buccia di arancio: ma non ostante tutta la suameticolosità, si sono fatti molti interramenti anche nella laguna viva. Certo si devono impedire gli abusi dannosi al regime lagunare, ma l'applicare senz'altro questo regolamento, potrebbe da un lato favorire gli abusi e dall'altra condurre a commettere degli atti vessatori e inutili.

Quindi abbiamo raccomandato per questo al Governo di ripresentare la legge sulla polizia lagunare, quando sarà istituito il Magistrato. Per queste ragioni l'Ufficio centrale non ha creduto d'includere nella legge la facoltà per il Magistrato di decidere sui ricorsi, come desidererebbe l'onorevole Pellegrini, per la conoscenza che abbiamo della questione e per le agitazioni avvenute. Sarà meglio lasciare la decisione sui ricorsi al ministro, poichè egli, essendo fuori dall'ambiente, potrà decidere con maggiore serenità, tanto più che, come l'onorevole Gianturco sa, si tratta di una questione molto grave. Occorrerà una legge, non un regolamento come quello austriaco del 1841, che è diventato legge in tempi in cui l'Austria faceva ciò che voleva.

Lasciando intatta la questione accetterei però l'ordine del giorno che l'onor. Sormani-Moretti intende proporre. E così mi pare, se non m'inganno, di avere risposto a tutte le domande.

Presentando la nostra relazione abbiamo creduto di giovare non solo alle popolazioni contristate molto spesso da grandi sciagure, bensì anche di poter fare opera saggia nel provvedere ad un ufficio, che si occuperà della sistemazione e della regolarizzazione delle nostre acque, nella parte più difficile d'Italia e che nello stesso tempo servirà di esempio anche alle altre regioni. Se questo fine sarà raggiunto crediamo che il Magistrato alle acque sarà degno delle gloriose tradizioni dell'antica Repubblica di Venezia. (*Approvazioni*).

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione; prego i signori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Signori senatori. L'ora tarda mi consiglia di riassumere il mio pensiero intorno ai punti fondamentali del presente disegno di legge, rimettendomi, per i particolari, al dotto discorso che ha fatto testè il senatore Veronese. Vengo subito alla vessata questione della circoscrizione del compartimento affidato al Magistrato alle acque. La questione riguarda quel bacino della provincia di Mantova compreso tra la sinistra del Po ed il Mincio, e che ha per recipiente di scolo il fiume Tartaro.

Dinanzi alla Camera dei deputati il progetto redatto dal mio predecessore, onor. Carmine, aggregava completamente tutta la provincia di Mantova al compartimento del Magistrato alle acque. Fu fatta proposta di escluderla dall'onorevole Mantovani, e la proposta fu accettata a malincuore dal relatore dell'altro ramo del Parlamento, onorevole Romanin-Jacur, e più a malincuore dall'onorevole sotto-segretario di Stato Ferrero di Cambiano, che ne sostenne la discussione in luogo del ministro. Ma fu aggiunto un comma, con cui, volendo lasciare aperta alla provincia la via di giovare dei benefici della nuova legge, si diceva che con decreto Reale si sarebbero potute aggiungere nuove provincie al compartimento. Io non ho la pa-

ternità nè del primo, nè del secondo testo, perchè non ero allora ministro, e quando l'Ufficio centrale del Senato mi fece presenti le difficoltà che sarebbero derivate dall'escludere quel bacino della provincia di Mantova, che ha per scolo il fiume Tartaro, non ho potuto non convincermi che la soluzione proposta dall'Ufficio centrale era la meglio rispondente ai bisogni idraulici, dei quali soltanto noi ci dobbiamo preoccupare, perchè, come è stato notato da tutti gli oratori, ogni altro criterio di carattere amministrativo non può aver luogo in questa legge.

Mi sono domandato più volte, ascoltando i discorsi dei senatori Cadenazzi ed Arrivabene, quali siano i danni che la provincia di Mantova verrebbe a patire, quando questo disegno di legge venisse approvato. Ho inteso parlare di danni alla irrigazione; ma il regime legale delle irrigazioni resterà il medesimo, sia che parte del bacino Mantovano venga aggregato al Magistrato alle acque sia che non; e del resto bastano due semplici osservazioni per convincersi che non solo non vi è nessun danno ad accogliere la proposta, ma è necessario di accoglierla, per l'inscindibile rapporto che corre tra l'influente ed il recipiente.

Che cosa è il Tartaro? È appunto il recipiente, nel quale scorrono le acque delle bonifiche veronesi ed ostigliesi, che sono in gran parte bonifiche mantovane. Ora, com'è possibile che ad un'autorità sia affidata la cura del Tartaro, che è il recipiente, e ad altra la cura delle acque che scorrono in quel recipiente?

I mantovani si preoccupano forse delle difficoltà di attuazione del grandioso progetto compilato da un uomo di molto ingegno, dall'ingegnere Averone, col quale si proporrebbe di far scaricare il Mincio, non nel Po, ma nel Tartaro. Io voglio per un momento ammettere che quel progetto sia in ogni sua parte maturamente studiato e degno di essere accolto. Ma, se il progetto Averone riuscisse tecnicamente dimostrato tale da essere eseguito con vantaggio della cosa pubblica, e il Mincio venisse versato nel Tartaro, poichè il Tartaro non può aumentare notevolmente il volume di acqua di cui è capace, avuto riguardo al livello del mare, come mai si può affidare a due autorità il regime dei due bacini?

Non voglio esprimere giudizi sul progetto Averone. Ma spero che Mantova mi renderà lode di aver preso a cuore le condizioni idrauliche della provincia.

Ho nominato una Commissione di tecnici eminenti per esaminare come fosse possibile ripararvi. I tecnici sono andati sul posto e poichè, onor. Veronese, non sono punto disposti a pascersi di fantasie, ma sono gente pratica e seria, essi mi hanno già diretto un rapporto che così conclude: « Dopo molte discussioni è sorta la prudenziale necessità che prima di decidere se si debba o non vincolare la sistemazione dei laghi mantovani all'attuazione proposta dall'Averone e intraprendere costosi studi, si debba approfondire se la proposta è possibile, non solo tecnicamente in sè, ma anche in riguardo ai grandi interessi che farebbero capo ad essa; e perciò, d'accordo con i miei colleghi, ho formulato delle questioni alle quali l'ingegnere Averone è invitato a dare risposte esaurienti ».

In altri termini, siamo in un periodo del tutto preparatorio, e quei tecnici eminenti procedono con la ponderazione necessaria in cose così importanti.

Sia sicuro il senatore Veronese che la questione sarà esaminata non solo sotto il rispetto della bonifica, ma anche della polizia fluviale del Po; e, poichè la proposta Averone potrebbe, gettando il Mincio nel Tartaro, alterare la navigazione interna del Po, io assicuro che, anche sotto questo aspetto, il progetto sarà ponderatamente esaminato.

Si aggiunga che potrebbe esservi contraddizione d'interessi fra Mantova ed altre regioni, poichè immettere nel Tartaro una quantità di acqua che la natura non vi ha immesso, può mettere in pericolo la provincia di Rovigo, anzi tutto il Polesine.

E passo oltre.

Il concetto della legge, come parecchi oratori hanno notato, è stato quello di concentrare i servizi e la direzione tecnica di tutto il regime delle acque del Veneto in un'unica mano, concentrare i servizi della navigazione interna col servizio propriamente fluviale e con quello forestale, perchè questi servizi hanno intimo nesso tra loro. Io credo che questo sia stato un provvedimento assai opportuno, perchè, purtroppo, parecchie volte si sono visti grandi lavori idrau-

lici inefficaci, per difetto di sistemazioni montane.

D'accordo col ministro dell'istruzione, abbiamo creduto di creare nella Università di Padova una scuola specializzata di scienze idrauliche.

Il mio amico e collega dell'istruzione è trattenuto nell'altro ramo del Parlamento, ma io sono autorizzato a dire, in sua vece, che ciò non è stato fatto per menomare l'importanza delle altre Università del Regno, giacchè titoli di ammissione ai concorsi pel Magistero alle acque saranno validamente conferiti da tutte le Università, e perchè non è utile seguire sempre quel criterio di uniformità, che ci ha indotti a creare istituti scientifici secondo la stessa formola, senza tener mai conto dei bisogni speciali di alcune regioni.

Poche parole dirò intorno a due altre questioni discusse da parecchi senatori. Si è domandato, perchè mai il Governo debba avere le mani legate nello scegliere il Magistrato alle acque fra i funzionari dello Stato, mentre potrebbe sceglierlo anche fra privati cittadini che fossero tecnici eminenti. Mi associo alla preghiera dell'onor. Veronese di non insistere su questo emendamento.

Esso fu discusso anche nell'altro ramo del Parlamento e io accettai che la scelta si facesse fra funzionari, poichè è molto raro nel nostro paese che, quando si tratti dell'alta scienza, rimanga fuori chi è degno di stare dentro; o nell'Università o negli alti posti del Genio civile sono coloro i quali veramente si può dire hanno la più grande competenza scientifica e tecnica.

Certi limiti possono a primo aspetto parere eccessivi; ma sono opportuni ad evitare abusi. Per codesta ragione istessa non potrei consentire negli emendamenti che limitassero la incompatibilità parlamentare: vi è un rapporto di gerarchia fra il ministro e il Magistrato alle acque: vi sono diritti di ricorso contro le deliberazioni prese dal Magistrato, ed il concetto fondamentale della nostra legge d'incompatibilità è che dove vi sia rapporto di gerarchia, sicchè l'autorità del ministro sopravanzi la libertà del deputato, vi è una incompatibilità legale.

E d'altra parte, onorevoli senatori, io prego gli uomini eminenti che hanno fatto simile proposta, a considerare che il compito del Magi-

strato alle acque sarà il compito di tutte l'ore; egli dovrà dedicare tutta la sua attività ad un ufficio, che da un momento all'altro può presentare urgenze che non ammettono un'ora di dilazione; e distrarlo nelle competizioni piene di passioni della politica non pare cosa prudente; egli sarebbe un Magistrato cartaceo, e noi vogliamo invece uno che spenda tutta la sua opera nell'adempimento della sua missione, poichè è una vera missione questa che lo Stato gli affida.

Una parola sul Comitato tecnico di magistratura. Questo Comitato non è, come benissimo ha detto il senatore Veronese, una Sezione del Consiglio superiore: la legge organica sul Consiglio superiore non è punto modificata: il Comitato avrà le funzioni di una Sezione del Consiglio superiore, il che vuol dire che a Venezia si potrà avere un parere equivalente a quello della Sezione del Consiglio superiore. Si chiede: gl'ispettori che partecipano al Comitato di magistratura potranno intervenire alle sedute del Consiglio in Roma? Mi pare che il senatore Cadolini, e con lui altri suoi colleghi, abbiano espresso il desiderio che, salvo che per gli affari del Magistrato alle acque, essi non possano intervenire; può parere eccessivo simile divieto, poichè giustamente l'onorevole relatore osserva essere utile l'affiatamento fra gli altissimi funzionari che dovranno provvedere alla difesa contro le acque in altre regioni d'Italia e quelli specializzati del Magistrato. Evidentemente però, l'aver attribuito al Comitato tecnico di magistratura le funzioni del Consiglio superiore, non menoma il diritto del ministro, secondo le leggi e i regolamenti vigenti, di far trattare in adunanza generale le questioni più gravi, nè il dovere del ministro di far trattare in adunanze generali affari di competenza delle adunanze stesse.

Alcuni senatori hanno domandato perchè mai non si fosse compreso, nel perimetro della Magistratura delle acque, il Po.

Ebbene il Po non è stato compreso per ragioni di carattere tecnico.

Abbiamo fatto un'ardita legge di esperimento. Noi abbiamo per la prima volta, si può dire, fatto un grande esperimento di decentramento amministrativo; dico per la prima volta, perchè non credo citati del tutto esattamente gli altri casi d'istituti autonomi. Noi abbiamo vo-

luto creare un organismo che, mentre non faccia del Magistrato alle acque una specie di ministro con residenza a Venezia, e non responsabile davanti al Parlamento, pur tuttavia abbia molte delle attribuzioni del potere centrale. A questo esperimento abbiamo creduto dover procedere per gradi, tanto più che il Po ha le leggi naturali che lo governano e ne fanno un fiume che ha bisogno di un proprio regime. Già la Commissione, presieduta dall'onor. Romanin, che preparò questo disegno di legge, ebbe a dire che il Po bisognava metterlo tutto sotto un unico ufficio idraulico.

Questa legge, come dicevo, è un ardito tentativo di decentramento e non è una legge di privilegio; no: è una legge che tende a provvedere a speciali bisogni, come speciale è la costituzione idrografica del Veneto; basta guardare la carta d'Italia per vedere quanto diversa dalle altre regioni sia la condizione del Veneto sotto il rapporto idraulico. A bisogni speciali leggi speciali. Abbiamo provveduto con leggi speciali alla Basilicata, alla Sardegna, alle Calabrie, con uno slancio di fraterno patriottismo; ebbene, provvediamo con legge speciale - non con legge di favore o di privilegio, come diceva l'onor. Cadenazzi - anche alle provincie venete.

È una legge questa che nasce sotto un nome augurale. Sono persuaso delle buone ragioni storiche addotte dall'onor. Pierantoni, cioè che l'antico Magistrato alle acque abbia poco da vedere con quello che istituimo oggi: questo non avrà diritto di far leggi, nè di amministrare la giustizia. Questa legge però ha accettato il nome augurale: i grandi nomi storici hanno un'intima virtù suggestiva, che talvolta vale più delle cose. Nel Veneto è divenuto così popolare il concetto della rinascita dell'antico Magistrato delle acque, che quasi parrebbe di strappare al cuore popolare una delle sue illusioni, se oggi lo si chiamasse con la frase, precisa, ma volgare di « direzione compartimentale delle acque venete ».

Io confido che la legge, sfrondata di tutto ciò che andava oltre il pensiero di coloro che primi la pensarono e la proposero, porterà utili frutti. Già molte volte è stato deplorato che, in occasione di piene, lo Stato abbia sopportato grandi sacrifici, abbia compiuto grandi opere, ma sia per difetto di coordinazione, sia per il ritardo

con cui i provvedimenti furono presi, sia per difetto d'integrazione dei servizi pubblici, i frutti non furono grandi quanto i sacrifici.

Mi auguro che il frutto questa volta sarà proporzionato al sacrificio, e che avremo fatto un fecondo esperimento, il quale potrà più tardi essere allargato anche in quelle altre regioni d'Italia, le cui condizioni sono analoghe a quelle del Veneto.

Con questa speranza io mi auguro che il Senato vorrà dare voto favorevole a questo disegno di legge.

Ringrazio gli onorevoli senatori che hanno sostenuto il progetto, e chieggo scusa, se non do a tutti risposte analitiche, perchè mi pare che lo abbia fatto già l'onor. relatore, e l'ora tarda mi consente di chieder venia per questa omissione. (*Approvazioni vivissime*).

ARRIVABENE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ARRIVABENE. Signori senatori! Come voi vedete, io, modesto agricoltore, mi trovo innanzi a formidabili contraddittori, a due specialmente che hanno or ora parlato, l'onor. ministro dei lavori pubblici e l'onor. relatore dell'Ufficio centrale. Anzitutto, a nome dei Mantovani che si commossero grandemente dinanzi a questa legge e alla modificazione che si è fatta all'art. 1° del testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, ringrazio il ministro dei lavori pubblici di aver qui riconfermate le buone intenzioni che egli ha verso i mantovani e di aver affidato che la Commissione a cui ha dato l'incarico di studiare il grande problema idraulico mantovano non desisterà dai propri studi, e li farà completare in guisa di trovarci di fronte a un progetto completo ed esauriente.

Dopo questo ringraziamento, debbo rispondere al relatore. Il relatore mi ha fatto l'effetto di uno schermitore assai valente, ma che dinanzi all'azione dell'avversario con grande abilità ha saputo deviarne la lama, facendo quello che nel linguaggio schermistico si chiama contro-cavazione, neutralizzando l'attacco.

Comincerò dallo sgombrare il terreno in quella parte in cui l'onor. relatore volle segnalare al Senato una contraddizione nella quale sarei caduto io e, per avventura, anche l'ot-

timo amico mio il senatore Cadenazzi; contraddizione che si riferisce agli Ostigliesi. L'onorevole relatore volle dare notizia al Senato di una deliberazione di quel Consorzio, ma io gli faccio riflettere che dagli Ostigliesi non si conosceva allora il progetto Averone, del quale io ho sott'occhio una carta sufficientemente dettagliata per poterlo spiegare. Quel progetto vuole, signori senatori, non già immettere il Mincio nel Fissero, ma vuole, e lo dissi nella seduta di ieri, eseguire una specie di laparatomia sui terreni posti a cavaliere del fiume Oglio nel suo corso inferiore, alla sinistra del Po, fino al mare; cioè fare un'opera idraulica grandiosa che imiterebbe quella da noi mantovani compiuta e che l'onor. ministro, spero, vorrà presenziare alla sua inaugurazione nel mese venturo, la bonifica voglio dire, del Mantovano-Reggiano sulla riva destra del gran fiume. Il progetto Averone segue quello che si chiama il *Tallway* dell'antica valle del Mincio, il quale andava al mare, ed incontra il Fissero; ma se l'incontra non entra nell'alveo attuale di esso, perchè ciò sarebbe rovinoso, ma sulla traccia dell'alveo ridotto a grande e profondo canale, che dovrà raccogliere tutte le acque che si vogliono convergere al mare. È una cosa ben diversa. Se non fosse così, avrebbero ragione d'insorgere i polesani, perchè si verrebbe a minacciarli di accrescere il volume delle acque, già ragguardevole, dei loro attuali canali.

Al contrario, leggesi in un giornale di Rovigo, di data recente, un memoriale dei Consorzi di diverse associazioni agrarie, col quale si approva pienamente che si facciano quegli studi onde risolvere il problema *radicalmente* anche sull'ampio estuario del Polesine. L'onorevole Veronese infatti, che l'ha studiato con tanto amore e che fu in parecchie e gravi questioni fra i Consorzi del Polesine chiamato arbitro, saprà che sono tutti ripieghi quelli che si adottano ora; sarebbe come andare a curare coi pannicelli caldi una parte che si deve amputare; è un continuo sprecar denari; mentre il giorno che noi imprenderemo l'attuazione di un grande progetto quale ora la scienza idraulica mostra che si può fare, dopo la bonifica a cui ho accennato, anche i Rovighesi saranno con noi; mentre oggi non si oppongono a che prima lo si studi nei minimi dettagli...

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Perchè questa sfiducia nel Magistrato? Io proprio non la capisco.

ARRIVABENE... Onor. signor ministro, ho voluto sgombrare il terreno per dimostrare che non calzava la citazione fatta dall'onor. Veronese al Senato del voto espresso il 12 giugno 1905 dai Consorzi delle Valli Ostigliesi e Veronesi. Ora questo voto degli Ostigliesi era precedente al progetto Averone, da me segnalato e oggidi la pubblica opinione è assai mutata in quei paesi. Vengo ora ad indicare i danni della grande Digagna di Pozzuolo, cioè i danni di quel meraviglioso sistema di canali irrigui che lo stato di Mantova, governato dai Gonzaga, seppe fare quattro secoli e mezzo fa. Dissi ieri che sul fiume Mincio, sbarrato nell'anno 1445 dal secondo Marchese di Mantova, ha origine la fossa di Pozzuolo dalla quale si diramano sei canali. Ora da questi canali che provengono da una bocca sola, quattro vanno nel lago di Mantova e non appartengono al perimetro del Magistrato; due entrerebbero nella sua giurisdizione perchè mandano i loro scolatici al basso Tartaro. In verità, signori senatori, io non so comprendere come si potrà reggere l'amministrazione di questo Consorzio che è unica, avendo due de' suoi canali soggetti a una magistratura straordinaria, mentre gli altri si governerebbero mediante la legge comune. Ciò sarebbe assai dannoso per il buon andamento dell'Amministrazione consorziale di quelle digagne, mentre sarebbe disastroso per i terreni da sottoporsi alla irrigazione con delle nuove concessioni d'uso d'acqua.

L'onorevole relatore attribuisce al solo Stato l'accordare tali concessioni, ma il Magistrato alle acque dovrà sempre esprimere il suo parere, e questo parere sarà sempre nell'interesse proprio e non mai nell'interesse dei richiedenti; non si vorranno cioè accordare nuove concessioni. Quanto alle vecchie, quelle accennate dall'onor. Veronese, che esistono già di diritto negli antichi trattati, terminato il trentennio potrebbero decadere non rinnovandole in tempo per negligenza; si dovranno allora domandare come se fossero delle nuove investiture.

C'è il caso che anche queste vecchie investiture abbiano a loro volta a trovare inciampi, perchè evidentemente si vorrà limitare il volume delle acque mantovane immittenti nel Tartaro.

E veniamo agli argini. Gli argini noi li abbiamo conquistati da secoli, e i nostri più insigni ingegneri ci hanno lasciato delle opere gloriose per la difesa dei fiumi a cominciare dal Pitentino che nel 1190 sbarrò il Mincio a Governolo e lo disciplinò dalle sue origini al Po.

Ma poi, signori senatori, ponete ben mente alla stridente contraddizione che ho fatto rimarcare anche ieri: come, voi con la presente legge non vi occupate degli argini del Po, ma vi rimettete ad un semplice regolamento per difendervi dalle sue insidie, dalle minacce, pel tratto da Ostiglia al mare; mentre avete compreso nel vostro perimetro parte del bacino del Mincio, perchè le sue acque scorrono nella parte inferiore del Tartaro!

È questo che vi chiedevo ieri, è questo che vi chieggo oggi, cioè la ragione di così stridente contraddizione!

Ebbene, onor. Veronese, lei è troppo colto in materia per ignorare il nome dell'ingegnere Bognòlo, che per 30 e più anni diresse l'Ufficio tecnico! Che cosa diceva l'ingegn. Bognòlo, che aveva di presenza fino alla tarda età atteso alla difesa degli scoli del Veronese e del Polesine? Diceva: *tutta questa roba bisogna governarla col Po*. Ecco come egli risolveva la grande questione idraulica sovrastante il Delta che il Po ha formato da secoli e che si chiama oggi il Polesine. Ma voi avete nel perimetro assegnato alle vostre cure il piccolo consorzietto al quale ho accennato ieri, e che si chiama del Fissaretto. Io ne chiesi anche privatamente all'onor. Veronese; e con quella lealtà che si deve avere tra contraddittori aperti e sinceri, gli dissi: che cosa fate di quelle acque che sono tuttavia delle acque che vanno nel Po? Egli rispose: noi non ce ne curiamo, poichè sono acque raccolte dal Po. Ma a queste acque voi accennate all'art. 1, perchè in parte esse hanno per recipiente di scolo il fiume Tartaro. Le acque della scarpata dell'argine di sinistra del Mincio vanno tutte al Tartaro. Ma ciò non è una ragione di concedere a voi la cura di quegli argini che noi abbiamo difesi da secoli; e nel 1879 da una immane minaccia del Mincio. Sono accorse allora le popolazioni intere ad apprestare le difese, e siccome i mezzi dati dal Governo erano insufficienti e la persona adibita non aveva conoscenza dei luoghi, nè le cognizioni pratiche adatte perchè prove-

niva da un ufficio dell'Italia meridionale, un grido unanime sorse a designare l'ingegnere capace di assumere la responsabilità dell'ora. L'ingegnere Ugo Arrivabene, il quale, sfidando il pericolo, diresse il lavoro di migliaia di contadini terrieri e scongiurò la catastrofe!

Ora, se in un frangente simile dovesse provvedere il Magistrato alle acque, che cosa farà? Non si farà altro che dilazionare, nel momento più urgente della difesa, l'invio dei mezzi che si debbono impiegare per poter compiere il miracolo che nel 1879 abbiamo compiuto noi. Ma poi, questa questione del Tartaro l'hò voluta studiare con molta diligenza, perchè desidero essere esatto nelle cose mie. E che cosa trovai? Che il Tartaro ha la sua origine sulle alture di Somma Campagna; lo chiamano fiume, ma nel suo corso superiore è quasi un rigagnolo, che per la direzione che ha, diventa scolo; un vero scolo delle acque del Basso Veronese per un corso che oltrepassa i cento chilometri. Prima di arrivare al Canal Bianco, il Tartaro riceve, ripeto, tutte quelle acque, mentre le mantovane entrano nell'ultimo breve tratto della sua percorrenza, ed in una misura assolutamente minima. Riflettete, signori senatori, che l'irrigazione mantovana si opera su ben 15,000 ettari di terreni leggeri; quindi, se si irriga, il volume d'acqua dei canali artificiali Molinella e Tartagliana, è reso minore e sempre meno dannoso per le terre inferiori situate oltre il confine della provincia nostra da quella banda.

Signori senatori. Per le considerazioni che ho fatto, d'accordo anche col collega Cadenazzi, mantengo il nostro proposito. All'articolo primo cioè, presenteremo uno speciale emendamento per sopprimare le condizioni di fatto create da questa legge al bacino del Mincio, per opera dell'Ufficio centrale e ritornare al testo dell'articolo approvato dalla onorevole Camera dei deputati.

#### Comunicazioni del Governo.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ho l'onore di annunciare al Senato che Sua Maestà il Re, con decreto in data

d'oggi, ha nominato ministro di grazia e giustizia e dei culti l'onor. deputato prof. Vittorio Emanuele Orlando.

PRESIDENTE. Do atto al Presidente del Consiglio di questa comunicazione.

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione sul Magistrato alle acque.

CASANA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CASANA. Ho domandato la parola dopo l'onorevole Arrivabene, che ha fondato le sue argomentazioni sul presupposto che l'istituzione del Magistrato alle acque abbia a compromettere l'attuazione del grandioso progetto Averone. Già l'onorevole ministro ha fatto presente come ciò non sia possibile; ma a me sembra che, se la cortesia dell'onorevole relatore e dell'onorevole ministro lasciarono che la discussione si dilagasse sull'argomento di quel grandioso progetto, non convenga per altro che noi vi ci addentriamo maggiormente, perchè esso è un progetto estraneo assolutamente al disegno di legge che abbiamo dinanzi a noi. Non è ammissibile che il Senato entri nell'argomento dell'attuazione di quel progetto, che può avere eccitato le fantasie delle popolazioni interessate, ma che ha ancora bisogno di molti e profondi studi sia per poter decidere non solamente se sia da farsi, ma anche solo se sia tecnicamente attuabile. Dunque la questione nel caso presente non dovrebbe essere che questa sola, e cioè rispetto al progetto Averone, come rispetto a qualunque altro che possa interessare la provincia di Mantova, se il presente disegno di legge opponga ostacoli a che sia debitamente esaminato ed eventualmente attuato. Ora il disegno di legge che sta innanzi a noi, non è che un disegno di legge per la istituzione di uffici i quali hanno per mandato di esaminare e di provvedere, nei limiti delle leggi esistenti, e nulla contiene che metta fuori della legge la provincia di Mantova.

Quando un'opera od un progetto qualunque che la possano interessare, abbiano ad essere esaminati, seguiranno l'istruttoria delle leggi vigenti. La sola diversità che viene a crearsi è questa: al presente bisogna richiedere l'avviso di tutti i singoli uffici tecnici ed ammini-

strativi delle regioni toccate dal progetto; invece, dopo l'approvazione del disegno di legge, s'interrogherà soltanto il Magistrato alle acque, per la parte cadente nel comprensorio, contemplato nella legge stessa, ed i competenti uffici del Genio civile e gli altri uffici amministrativi per le parti che esorbitano dal comprensorio.

Quindi, non vi è proprio nulla che pregiudichi l'effettuazione di qualsiasi opera grandiosa che possa interessare la provincia di Mantova, come qualunque altra provincia. Io chiedo venia al Senato se ho preso la parola, ma mi nacque il dubbio che il calore spiegato dall'egregio nostro collega, nel correre dietro all'idea grandiosa del progetto Averone, avesse potuto influire sull'animo del Senato, come se il disegno di legge fosse tale da impedire opere utili, o provocare l'attuazione di opere credute dannose alla regione mantovana; ciò che assolutamente non è.

Il disegno di legge non contempla che la istituzione di un ufficio, presso il quale si farà, approvato che sia, l'istruttoria che ora è demandata ad altri uffici.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Io non posso che associarmi alle dichiarazioni dell'onor. Casana; noi non siamo chiamati qui a giudicare progetti; e neppure ad esaminare la possibilità tecnica ed economica del progetto Averone per quel che riguarda il Po, le cui condizioni di navigazione, si dice, potrebbero essere turbate.

Qui si deve discutere soltanto dell'opportunità di affidare al Magistrato alle acque l'esame di questa possibilità, e più tardi, nell'affermativa, l'istruttoria del progetto Averone o di altri relativi al Mantovano.

Io non so intendere le preoccupazioni alle quali allude l'onor. Arrivabene, tanto più che l'art. 12 del disegno di legge dice che nulla è innovato nelle norme amministrative relative alle concessioni di acqua.

Nè posso accettare la proposta di rimandare al regolamento questa spinosa questione.

Dopo una discussione parlamentare così solenne nell'uno e nell'altro ramo del Parlamento, io non posso addossarmi la responsabilità di

decidere, in sede di regolamento, la questione che ha la sua sede qui nel disegno di legge.

VERONESE, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VERONESE, *relatore*. Mi associo anche io a quanto ha detto l'onor. Casana, così autorevole, anche per essere egli il presidente della Commissione per la navigazione interna.

Voglio solo osservare che, parlando di progetti di fantasia, ho parlato in genere. Non ho voluto però nè potevo dare un giudizio preventivo sul progetto Averone, fatto da un ingegnere intelligente e meritevole di essere incoraggiato; ho detto soltanto che esso va completato non essendovi nel progetto stesso tutti gli elementi necessari per poter giudicarlo.

E quindi tanto meno ho parlato di progetti di fantasie da parte degli ispettori, che si sono recati sul luogo e per i quali ho la maggiore stima. Lo stesso onor. Arrivabene mi ha dato ragione con le sue parole. Egli ha detto che la domanda degli ostigliesi precedette il progetto Averone. Ma che cosa ha a che fare il progetto Averone con la questione del bacino in questione?

Quanto ai canali, l'onor. Arrivabene disse ieri che noi comprendiamo nel territorio del Magistrato la sinistra del Mincio e del Po, ma ciò non è esatto, noi escludiamo l'una e l'altra. Quindi esclusa la sinistra del Mincio e quella del Po noi intendiamo sola la parte interna, e non tutta, ma soltanto quella che scola nel Tartaro.

Quanto poi alle derivazioni nulla è innovato, dice il progetto, rispetto alle vecchie concessioni delle derivazioni, e per le nuove sarà sentito il Magistrato sull'istruttoria, ma non ha potere di decidere, perchè son molti gli interessi collegati colla derivazione delle acque.

Dunque i mantovani possono essere tranquilli. Perchè potrebbe opporsi il Magistrato alle nuove derivazioni? Solo nel caso che fosse derivata tanta acqua dal Mincio da alterare il regime degli scoli. Ma questo è impossibile. Anche senza il Magistrato il Governo non potrà mai fare delle concessioni di derivazioni di acqua dal Mincio da poter poi danneggiare le bonifiche per le quali lo Stato profuse e profonde tanti milioni.

La questione mi sembra ormai così matura che il Senato possa senz'altro deciderla.

ARRIVABENE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ARRIVABENE. Fu appunto la misura del parlare che mi costrinse ad essere breve; e, per dimostrare che io non ero caduto in contraddizione, dissi che il progetto Averone era stato pubblicato dopo l'istanza fatta dagli Ostigliesi nel giugno 1905; perciò solo accennai al progetto Averone. Non accennai invece al fatto reale e cioè: che il Consorzio delle valli veronesi esiste solo di nome, ma non ha mai operato; e i poveri Ostigliesi hanno atteso fino ad ora per ottenere qualche cosa; e quando si videro innanzi un progetto di quella natura, che portava una sistemazione radicale ai loro terreni, allora si sono rivolti a questo nuovo vangelo; ricordando che fino ad oggi sono stati trascurati dai consorziati, in maggioranza veronesi, che sono i proprietari delle valli segnalate.

Riguardo poi agli argini, io domando all'onorevole Veronese: come si deve intendere questo primo comma dell'articolo 2°?

VERONESE, *relatore*. Ne parleremo dopo.

ARRIVABENE. Ad ogni modo, ho desiderato riprendere la parola per dire e dimostrare che non son caduto in alcuna contraddizione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Rinvieremo a domani la discussione degli articoli.

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina:

Senatori votanti . . . . .	100
Favorevoli . . . . .	91
Contrari . . . . .	9

Il Senato approva.

Costruzione di un edificio per la sede di una direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti e delle Aziende e degli Istituti da essa amministrati:

Senatori votanti . . . . .	100
Favorevoli . . . . .	88
Contrari . . . . .	12

Il Senato approva.

Concessione di una lotteria a favore della Lega Navale Italiana:

Senatori votanti . . . . .	100
Favorevoli . . . . .	84
Contrari . . . . .	16

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Relazione della Commissione pei Decreti registrati con riserva:

Regio decreto 29 novembre 1906 col quale si danno nuove disposizioni in riguardo al Consorzio obbligatorio per l'Industria solfifera siciliana (N. LXXVI-A - *Documenti*).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Istituzione del Magistrato alle acque per le provincie Venete e di Mantova (N. 303 - *urgenza*);

Costituzione dei Consorzi per la difesa della viticoltura contro la fillossera (N. 389);

Provvedimenti a favore dell'Ospedale civile di Palermo e riforme di lasciti esistenti in Sicilia (N. 435);

Organico dei veterinari governativi di confine e di porto (N. 340);

Estensione agli impiegati delle Amministrazioni provinciali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza della legge 6 marzo 1904, n. 88 (N. 439);

Personale civile dei depositi di allevamento cavalli (N. 442);

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1901-902 (N. 223);

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1902-903 (N. 224);

Autorizzazione della spesa pel pagamento ai signori Talamo e Mannajuolo della somma ad essi dovuta in seguito alla sentenza 11 dicembre 1905 della Corte di Appello di Roma in ordine al progetto di una nuova aula nel palazzo di Montecitorio (N. 457);

Distacco del comune di Vidracco dal mandamento di Vico Canavese e sua aggregazione al mandamento di Castellamonte (N. 419);

Aumento del fondo stanziato nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per il concorso dello Stato nella concessione dei mutui, in dipendenza dell'art. della legge 18 agosto 1902, n. 356 (N. 451);

Chiusura dello stralcio della liquidazione dell'antico Monte di Pietà di Roma (N. 396);

Modificazioni agli stipendi ed all'organico del personale della giustizia militare (N. 441);

Modificazione alla legge sull'ordinamento del R. Esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra relativa al personale degli stabilimenti militari di pena ed a quello dei depositi di allevamento cavalli (N. 443);

Aggregazione del comune di Guardialfiera al mandamento di Casacalenda (N. 418);

Separazione delle frazioni di Mercatino, Perticara, Secchiano, Uffogliano, Torricella e Sartiano dalla frazione di Talamello in provincia di Pesaro, e costituzione in due comuni autonomi (N. 421);

Tombola telegrafica a favore degli ospedali civili di Lanciano e di Vasto (N. 447);

Costituzione in comune autonomo della frazione di Santa Maria la Fossa (Grazzanise) (N. 456);

Tombola telegrafica a favore dell'Ospedale civico di Terni (N. 449);

Modificazione all'art. 3, numero 5°, della legge 12 dicembre 1875, n. 2837, che istituiva due Sezioni temporanee di Corte di Cassazione in Roma (N. 400);

Modificazioni al ruolo organico della Regia scuola mineraria di Caltanissetta (N. 453);

Ruoli organici del personale civile insegnante della Regia Accademia Navale e della Regia Scuola macchinisti (N. 450).

La seduta è sciolta (ore 18,30).

Licenziato per la stampa il 19 marzo 1907 (ore 20).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

## DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO NELLA TORNATA DEL 14 MARZO 1907

### Sullo stato degli ufficiali del R. Esercito e della R. Marina

#### PARTE PRIMA

#### Degli ufficiali in servizio attivo permanente.

##### TITOLO I.

##### *Del grado.*

##### Art. 1.

Il grado conferito con decreto Reale costituisce lo stato dell'ufficiale.

##### Art. 2.

L'ufficiale non può perdere il grado se non per rinuncia accettata con decreto Reale, o per una delle cause seguenti:

- a) Perdita della cittadinanza;
- b) Condanna:

1° per delitto, ad una pena restrittiva della libertà personale per un tempo maggiore di tre anni, eccettuato il caso indicato negli art. 239 e 242 del Codice penale comune;

2° per alcuno dei delitti preveduti negli art. 168, 335, 345, 346, 402, 403, 404, 413, 415, e 418 del Codice penale comune, e negli articoli dall'856 all'861 del Codice di commercio;

3° per qualsiasi delitto, ad una pena restrittiva della libertà personale di qualunque durata, quando siavi congiunta, come pena o effetto penale, la interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; ovvero siavi aggiunta, per sanzione di legge o per disposizione del giudice, la sottoposizione del condannato alla vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza;

4° alla degradazione, destituzione o dimissione, come pena o effetto penale, per un reato preveduto nella legge penale militare;

##### c) Rimozione:

1° per offesa alla sacra persona del Re, o del Reggente durante la reggenza, ovvero ad una fra le persone della Famiglia Reale;

2° per manifestazione pubblica di una opinione ostile alla monarchia costituzionale, alle istituzioni fondamentali dello Stato od alle libertà garantite dallo Statuto del Regno; ovvero partecipazione ad un'associazione diretta a scopi ostili alla monarchia, alle istituzioni o alle libertà medesime;

3° per eccitamento pubblico alla disobbedienza delle leggi, o all'odio fra le varie classi sociali; ovvero partecipazione ad un'associazione diretta ad alcuno di questi scopi;

4° per mancanza contro l'onore o per mancanza grave contro il decoro del grado, ovvero per mala condotta abituale;

##### d) Eliminazione dai ruoli:

1° per persistenza nelle cause che motivarono la sospensione dall'impiego;

2° per sospensione dall'impiego protratta per due anni;

3° per negligenza abituale, ovvero per mancanza grave in servizio o contro la disciplina.

##### Art. 3.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo precedente, si osservano rispettivamente le norme seguenti:

a) La perdita della cittadinanza è dichiarata, sull'istanza del pubblico ministero, dal tribunale civile del luogo ove ha sede il corpo cui appartiene l'ufficiale;

b) Nel caso di condanna, la perdita del grado si verifica dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile; ma, se trattasi di sentenza contumaciale pronunciata dalla Corte d'assise o da un giudice militare, si verifica dopo trascorsi tre mesi dall'affissione della sentenza.

La condanna pronunciata da un giudice straniero produce la perdita del grado, quando, in seguito a domanda del ministro della guerra o della marina, sentito il Consiglio di Stato, la Sezione d'accusa della Corte d'appello di Roma abbia dichiarato che il procedimento fu regolare secondo le leggi dello Stato straniero e che la condanna è tale, che, per le disposizioni della legge italiana, importerebbe la perdita del grado.

c) La rimozione e la eliminazione dai ruoli sono dichiarate con decreto Reale, previo conforme parere di un Consiglio di disciplina.

## TITOLO II.

### *Dell'impiego.*

#### CAPO I.

##### *Disposizioni generali.*

#### Art. 4.

L'impiego non può cessare nè essere tolto o sospeso all'ufficiale, se non nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.

#### Art. 5.

Rispetto all'impiego, le posizioni dell'ufficiale in servizio attivo permanente sono:

- a) in servizio effettivo;
- b) in disponibilità;
- c) in aspettativa;
- d) dispensato dal servizio attivo permanente.

#### CAPO II.

##### *Del servizio effettivo.*

#### Art. 6.

Il servizio effettivo è la posizione dell'ufficiale:

a) che appartiene ad uno dei quadri organici del R. esercito o della R. marina, ed è provveduto d'impiego secondo tale quadro;

b) che, cessando temporaneamente dalla predetta condizione, è incaricato di un servizio speciale o di una missione.

#### CAPO III.

##### *Della disponibilità.*

#### Art. 7.

La disponibilità è la posizione dell'ufficiale idoneo al servizio, collocato temporaneamente fuori dei quadri organici del R. esercito o della R. marina, e non provveduto d'impiego; ed è speciale agli ufficiali generali, agli ufficiali ammiragli o di grado corrispondente dei corpi militari della R. marina, ed ai comandanti di corpo o capi di servizio.

#### Art. 8.

La disponibilità è assegnata per decreto Reale, in seguito a deliberazione presa in Consiglio dei ministri.

#### Art. 9.

Il richiamo in servizio effettivo degli ufficiali in disponibilità è attuato mediante decreto Reale.

#### CAPO IV.

##### *Dell'aspettativa.*

#### § 1. — *Nozione e cause dell'aspettativa.*

#### Art. 10.

L'aspettativa è la posizione dell'ufficiale idoneo al servizio, collocato temporaneamente fuori dei quadri organici del Regio esercito o della Regia marina, e non provveduto d'impiego.

#### Art. 11.

L'ufficiale non può essere collocato in aspettativa, se non per una delle seguenti cause:

- a) riduzione di quadri;
- b) ritorno da prigionia di guerra, se i quadri trovinsi al completo;
- c) infermità temporanee provenienti da cause di servizio;
- d) infermità temporanee non provenienti da cause di servizio;

- e) motivi speciali, a domanda dell'ufficiale;  
f) sospensione dall'impiego.

Le cause indicate alle lettere c), d) ed e) debbono essere giustificate nei modi stabiliti da regolamento approvato con decreto Reale.

§ 2. — *Aspettativa per riduzione di quadri, per ritorno da prigionia di guerra o per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.*

Art. 12.

Verificandosi una riduzione di quadri, sono collocati in aspettativa, per ciascun grado, gli ufficiali che eccedano i rispettivi quadri, ed a preferenza quelli che ne facciano domanda, eccettuando, in ogni caso, gli iscritti sul quadro di avanzamento.

Art. 13.

Nei collocamenti d'autorità in aspettativa per riduzione di quadri, si osserva un turno per ciascun grado, incominciando sempre dagli ufficiali meno anziani ed eccettuando, fino all'esaurimento del turno, gli ufficiali che, nel grado medesimo, siano stati altra volta collocati di autorità in aspettativa per la stessa causa.

Art. 14.

Gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri, per ritorno da prigionia di guerra, o per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, hanno diritto ad occupare i due terzi dei posti che siano vacanti nei rispettivi quadri e gradi, nell'ordine di data del loro collocamento in aspettativa, e, a parità di data, nell'ordine di anzianità del grado.

Nondimeno gli ufficiali, ai quali per ragione di anzianità spetta l'iscrizione nel quadro di avanzamento, debbono essere richiamati immediatamente in servizio effettivo, e, ove manchino i posti, altri ufficiali del quadro e grado rispettivo sono collocati in aspettativa per riduzione di quadri.

Art. 15.

La durata dell'aspettativa per riduzione di quadri o per ritorno da prigionia di guerra non può essere protratta per un tempo maggiore di due anni, a decorrere dalla data del collocamento in aspettativa.

Trascorso tale termine, l'ufficiale dev'essere richiamato in servizio effettivo, e, ove manchi il posto, si applica la disposizione contenuta nel capoverso dell'articolo precedente.

Art. 16.

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano pure agli ufficiali collocati in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Se al termine dei due anni perduri la causa dell'aspettativa, il richiamo in servizio è protratto sino a quando tale causa non sia cessata; ma in nessun caso la durata complessiva dell'aspettativa può essere maggiore di tre anni.

§ 3. — *Aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio o per motivi speciali.*

Art. 17.

La durata dell'aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio o per motivi speciali è determinata dal decreto di collocamento in aspettativa, ma non può essere inferiore a quattro mesi; nè può essere superiore ai tre anni, se per infermità, o ai due anni, se per motivi speciali.

Art. 18.

Al termine dell'aspettativa per una delle cause indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale è trasferito in aspettativa per riduzione di quadri; ma il tempo utile per il richiamo in servizio decorre soltanto dalla data di tale trasferimento.

In ogni caso, quando la durata complessiva delle aspettative abbia raggiunto il limite massimo di tre anni, l'ufficiale deve essere richiamato in servizio effettivo, occupando il primo posto vacante.

Art. 19.

L'ufficiale che già sia stato in aspettativa per motivi speciali, non può esservi ricollocato se non siano decorsi almeno due anni dal suo richiamo in servizio.

§ 4. — *Aspettativa per sospensione dall'impiego.*

Art. 20.

L'ufficiale collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego non può rimanere in tale posizione per una durata maggiore di un anno.

Nondimeno tale durata può essere protratta per un tempo non superiore ad un altro anno, previo conforme parere di un Consiglio di disciplina.

Durante il primo anno il posto dell'ufficiale sospeso è conservato vacante, salvo che debba essere occupato per esigenze di servizio.

Art. 21.

L'ufficiale ha diritto, durante il primo anno della sospensione, ad essere sottoposto ad un Consiglio di disciplina, il quale esprimerà parere se debba essere confermato nell'aspettativa per sospensione.

Art. 22.

Se la sospensione cessa durante il primo anno, l'ufficiale è richiamato immediatamente in servizio effettivo; ma, ove manchi il posto, è trasferito in aspettativa per riduzione di quadri, con diritto ad occupare il primo posto che si faccia vacante nel rispettivo quadro e grado.

Se la sospensione dall'impiego cessa oltre il primo anno, l'ufficiale è trasferito in aspettativa per riduzione di quadri, e la sua posizione è regolata analogamente all'art. 18.

Art. 23.

Fuori dei casi indicati nell'art. 2 e salvo le disposizioni della legge penale militare, le condanne proferite in applicazione della legge penale comune hanno per effetto la sospensione dall'impiego quando la pena inflitta sia la reclusione, la detenzione o l'arresto per un tempo non inferiore ai due mesi.

§ 5. — *Disposizioni comuni alle varie aspettative.*

Art. 24.

Verificandosi una causa diversa da quella che determinò l'aspettativa, l'ufficiale può essere trasferito ad altra aspettativa, purchè complessivamente non si ecceda il limite di tre anni.

Art. 25.

Nel caso di chiamata alle armi per mobilitazione o per altre eventualità non ordinarie, gli ufficiali in aspettativa possono essere richiamati immediatamente in servizio.

Art. 26.

I collocamenti in aspettativa, le successive proroghe, i trasferimenti da una ad altra aspettativa ed i richiami in servizio effettivo, sono attuati mediante decreto Reale.

Il decreto Reale col quale l'ufficiale è collocato in aspettativa, deve sempre indicarne la causa, e, ove trattisi di aspettativa per sospensione dall'impiego, deve inoltre contenere la motivazione del provvedimento ed essere accompagnato da relazione del ministro della guerra o della marina.

CAPO V.

*Della dispensa dal servizio attivo permanente.*

Art. 27.

Dispensato dal servizio attivo permanente è l'ufficiale che ha cessato definitivamente il servizio attivo e non può, in tempo di pace, esser provveduto d'impiego.

Art. 28.

L'ufficiale non può essere dispensato dal servizio attivo permanente se non per rinuncia accettata per decreto Reale, o per una delle cause seguenti:

a) per età o per anzianità di servizio, nei limiti stabiliti dalle leggi speciali, quando dichiarato non idoneo a servizi eventuali;

b) per infermità permanenti, ovvero temporanee quando sia trascorso il termine massimo dell'aspettativa a norma degli art. 16 e 17 della presente legge;

c) per definitiva esclusione dall'avanzamento ovvero per inidoneità a coprire gli uffici del proprio grado;

d) per aver contratto matrimonio senza il Reo assentimento, ovvero unione matrimoniale col solo rito religioso.

Art. 29.

Le cause di dispensa dal servizio attivo permanente indicate nell'articolo precedente debbono essere accertate nei modi stabiliti dai regolamenti militari approvati con decreto Reale.

La dispensa dal servizio attivo permanente è dichiarata mediante decreto Reale, che indicherà la causa della dispensa.

## TITOLO III.

*Del Consiglio di disciplina.*

## Art. 30.

Il Consiglio di disciplina, richiesto nei casi indicati dagli art. 2, lettera *c*) e *d*) e art. 69, comma *a*), *d*), *e*), *f*), della presente legge, consultando esclusivamente la propria convinzione ed il sentimento dell'onore e del dovere, esprime il suo avviso se, in base alla condotta o ai fatti sottoposti al suo esame, l'ufficiale possa o non possa continuare a servire, nelle armi, la patria senza detrimento del servizio.

## CAPO I.

*Ordinamento.*§ 1. — *Disposizioni generali.*

## Art. 31.

L'ufficiale del R. esercito o della R. marina, qualunque ne sia il grado, non può essere sottoposto a Consiglio di disciplina, se non per decisione del ministro della Guerra o della Marina, salvo i casi indicati agli articoli 42 e 48.

## Art. 32.

Il Consiglio di disciplina, richiesto nei casi indicati dagli articoli 3, ultimo capoverso, 20 e 21 della presente legge, è composto di sette membri, rivestiti del grado prescritto dalle annesse tabelle secondo il grado dell'ufficiale sottoposto al Consiglio.

Quando, per un medesimo fatto o più fatti connessi, siano sottoposti ad uno stesso Consiglio ufficiali di grado diverso, il Consiglio è composto secondo il grado più elevato.

Nessuno dei membri può essere di grado inferiore a quello dell'ufficiale sottoposto al Consiglio, e, a parità di grado, di minore anzianità.

## Art. 33.

I nomi degli ufficiali che debbono comporre il Consiglio sono estratti a sorte fra gli ufficiali che si trovano nella posizione di servizio effettivo con le norme seguenti:

Se l'ufficiale sottoposto a Consiglio appartiene al corpo di stato maggiore, alle armi

dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e genio del R. esercito, ovvero allo stato maggiore generale della R. marina, il presidente ed almeno quattro membri debbono appartenere a questi corpi ed armi.

Se l'ufficiale sottoposto al Consiglio non appartiene ai corpi od armi suddetti, almeno quattro membri del Consiglio debbono, sempre che possibile, appartenere al corpo od arma cui è ascritto l'ufficiale.

Ove sieno sottoposti al Consiglio ufficiali di corpi diversi, un membro almeno del Consiglio deve, sempre che possibile, appartenere a ciascuno dei corpi cui sono ascritti gli ufficiali, ma in nessun caso potrà per ciascuno dei corpi stessi superarsi il numero di tre.

## Art. 34.

Se, per un medesimo fatto o più fatti connessi, siano sottoposti ad uno stesso Consiglio ufficiali del R. esercito e ufficiali della R. marina, l'ordine di convocazione del Consiglio di disciplina è emanato dal ministro della guerra o della marina secondo che il più elevato in grado o il più anziano degli ufficiali sottoposti a Consiglio, appartenga al R. esercito od alla Regia marina. I nomi degli ufficiali che debbono comporre il Consiglio sono estratti alternativamente, e la sorte determina l'ordine della estrazione.

Anche in questo caso si applicano le disposizioni degli articoli precedenti; e il Consiglio si forma e si aduna nei modi e nei luoghi stabiliti dalla presente legge secondo il grado più elevato, e, a parità di grado, secondo la maggiore anzianità.

## Art. 35.

Non sono compresi nella estrazione a sorte i nomi degli ufficiali:

a) che esercitano le funzioni di ministro o sottosegretario di Stato;

b) che appartengono alla Casa militare del Re o di alcuna fra le persone della famiglia Reale;

c) che sono addetti al Ministero della guerra o della marina o al comando generale dell'arma dei carabinieri Reali, o che fanno parte del Consiglio superiore di marina;

d) che esercitano le funzioni di capo di stato maggiore di corpo d'armata o divisione militare, ovvero di dipartimento o comando militare marittimo, o di forze navali;

e) che sono allievi delle scuole militari.

#### Art. 36.

Non possono far parte del Consiglio di disciplina:

a) gli ufficiali che fra loro siano parenti od affini sino al terzo grado inclusivamente;

b) l'offeso o danneggiato, e gli ufficiali che siano parenti od affini, sino al quarto grado inclusivamente, con l'ufficiale sottoposto al Consiglio o con l'offeso o danneggiato;

c) l'autore del rapporto o l'incaricato della inchiesta che determinarono la convocazione del Consiglio, e chi per ufficio diede parere in merito;

d) il comandante del corpo o della nave, della compagnia o squadra cui l'ufficiale appartiene, il presidente e il relatore del Consiglio d'amministrazione per l'ufficiale che vi era addetto come membro od ufficiale contabile, e l'ufficiale in secondo della nave a bordo della quale trovavasi l'ufficiale;

e) gli ufficiali che in qualsiasi modo abbiano avuto parte in un precedente giudizio penale o disciplinare per lo stesso fatto, ovvero siano indicati quali testimoni nel giudizio disciplinare di cui trattasi.

#### Art. 37.

L'ufficiale sottoposto a Consiglio ha facoltà di recusare due membri senza obbligo di dichiararne i motivi; e se gli ufficiali sottoposti al Consiglio siano due o più, eguale facoltà spetta a ciascuno di essi.

Tale facoltà non può esercitarsi che per una volta sola e fino al terzo giorno successivo a quello della comunicazione che all'ufficiale dovrà farsi dei nomi estratti.

#### Art. 38.

Il Consiglio è presieduto da quello fra i suoi membri che è più elevato in grado, e, a parità di grado, di maggiore anzianità.

Il relatore del Consiglio, sarà eletto dai membri del Consiglio stesso e dovrà essere sempre di grado superiore a quello dell'ufficiale sottoposto a Consiglio.

#### § 2. — Disposizioni speciali per il R. esercito.

#### Art. 39.

Per gli ufficiali inferiori e superiori, il Consiglio di disciplina si forma e si aduna alla sede del comando della divisione militare, nella cui circoscrizione territoriale risiede l'ufficiale sottoposto al Consiglio; e se, per un medesimo fatto o più fatti connessi, siano sottoposti ad uno stesso Consiglio ufficiali residenti in divisioni diverse, il Consiglio si forma e si aduna alla sede del comando della divisione nella cui circoscrizione risiede l'ufficiale di grado più elevato, e, a parità di grado, di maggiore anzianità.

Per formare il Consiglio sono compresi nella estrazione a sorte tutti gli ufficiali del grado richiesto residenti nella circoscrizione territoriale della divisione militare.

Se il numero di essi, per ciascun grado, non superi il numero di ufficiali da estrarsi per la composizione del Consiglio, sono compresi nella estrazione a sorte tutti gli ufficiali di quel grado residenti nell'altra divisione del corpo d'armata, e, ove occorra, anche quelli residenti nella divisione il cui capoluogo è più vicino, e successivamente collo stesso criterio di vicinanza, in altre divisioni.

#### Art. 40.

Per gli ufficiali generali, il Consiglio di disciplina si forma e si aduna presso il Ministero della guerra.

Per formare il Consiglio sono compresi nella estrazione a sorte tutti gli ufficiali generali del R. esercito rivestiti del grado richiesto.

In mancanza di essi, la estrazione a sorte è fatta fra gli ufficiali generali rivestiti del grado superiore a quello dell'ufficiale sottoposto al Consiglio, e, ove occorra, anche fra gli ufficiali ammiragli della R. marina del grado o dell'anzianità corrispondente.

#### Art. 41.

L'estrazione a sorte dei nomi degli ufficiali che debbono comporre il Consiglio è fatta:

a) se l'ufficiale sottoposto al Consiglio sia un ufficiale inferiore o superiore, dal capo di stato maggiore della divisione o da chi ne fa

le veci, alla presenza del comandante la divisione e del più anziano maggior generale, o, in mancanza di questi, dell'ufficiale superiore più elevato in grado o più anziano, residente e presente nel capoluogo della divisione stessa.

b) se l'ufficiale sottoposto al Consiglio sia un ufficiale generale, dal capo di stato maggiore del corpo d'armata della capitale, o da chi ne fa le veci, alla presenza del comandante il corpo d'armata e del maggiore generale più anziano, residente e presente nel capoluogo del corpo d'armata stesso.

#### Art. 42.

Per gli ufficiali delle R. truppe dislocate ne presidi delle colonie o spedite all'estero, e per gli ufficiali appartenenti ad armi e corpi mobilitati, l'ordinamento del Consiglio di disciplina è stabilito da speciali regolamenti approvati con decreto Reale; ferme le disposizioni contenute nel precedente § 1.

Ove per deficienza di ufficiali nei luoghi suindicati non possa comporsi il Consiglio di disciplina, questo si radunerà nel Regno.

#### § 3. — Disposizioni speciali per la R. marina.

#### Art. 43.

Per gli ufficiali inferiori e superiori, il Consiglio di disciplina si forma e si aduna alla sede del comando in capo di dipartimento, o alla sede del comando militare marittimo, dal quale rispettivamente dipende l'ufficiale sottoposto al Consiglio; e se, per un medesimo fatto o più fatti connessi, siano sottoposti ad uno stesso Consiglio ufficiali che non dipendono dallo stesso dipartimento o comando, il Consiglio si forma e si aduna alla sede del comando in capo del dipartimento, o alla sede del comando militare marittimo, dal quale dipende l'ufficiale di grado più elevato, e a parità di grado, di maggiore anzianità.

Per formare il Consiglio sono compresi nell'estrazione a sorte tutti gli ufficiali del grado richiesto, che dipendono dallo stesso comando in capo di dipartimento o dallo stesso comando militare marittimo, e sono presenti alla sede del rispettivo comando.

Se il numero di essi, per ciascun grado, non superi il numero degli ufficiali da estrarsi per la composizione del Consiglio, sono compresi nell'estrazione a sorte gli ufficiali di quel grado del più vicino dipartimento o comando militare marittimo, come sopra designati, e, ove occorra, successivamente degli altri dipartimenti o comandi militari marittimi.

#### Art. 44.

Per gli ufficiali inferiori e superiori imbarcati su navi facenti parte di forze navali autonome, il Consiglio di disciplina si forma e si aduna sulla nave del comandante la forza navale, e, nel caso di navi distaccate, su quella del comandante sott'ordini ovvero del comandante superiore.

Per formare il Consiglio sono compresi nella estrazione a sorte tutti gli ufficiali del grado richiesto imbarcati sulle navi che compongono la forza navale dal comando della quale dipende l'ufficiale sottoposto al Consiglio e che si trovano allo stesso ancoraggio, porto o rada.

Se il numero di essi, per ciascun grado, non superi il numero di ufficiali da estrarsi per la composizione del Consiglio, sono compresi nella estrazione a sorte gli ufficiali di quel grado del più vicino dipartimento o comando militare marittimo, e ove occorra, successivamente, degli altri dipartimenti o comandi militari marittimi designati come nell'articolo precedente.

#### Art. 45.

Per gli ufficiali ammiragli il Consiglio di disciplina si forma e si aduna presso il Ministero della marina.

Per formare il Consiglio sono compresi nella estrazione a sorte tutti gli ufficiali ammiragli della R. marina rivestiti del grado richiesto.

In mancanza di essi, l'estrazione a sorte è fatta fra gli ufficiali ammiragli del grado superiore a quello dell'ufficiale sottoposto al Consiglio, e, ove occorra, anche fra gli ufficiali generali del R. esercito del grado o dell'anzianità corrispondente.

#### Art. 46.

Se l'ufficiale sottoposto al Consiglio sia un ufficiale inferiore o superiore, l'estrazione a

sorte dei nomi degli ufficiali che debbono comporre il Consiglio è fatta:

a) nel caso preveduto nell'art. 43, dal capo di stato maggiore o da chi ne fa le veci, del comandante in capo del dipartimento o del comandante militare marittimo, alla presenza del comandante stesso e del più anziano contrammiraglio, o, in sua mancanza, dell'ufficiale superiore più elevato in grado o più anziano, residente e presente dove si raduna il Consiglio;

b) nel caso preveduto nell'art. 44, dal comandante della forza navale e, ove si tratti di navi distaccate, dal comandante sott'ordini, ovvero dal comandante superiore, assistiti dai due ufficiali che lo seguono immediatamente in grado od in anzianità.

#### Art. 47.

Se l'ufficiale sottoposto al Consiglio sia un ufficiale ammiraglio, l'estrazione a sorte dei nomi degli ufficiali che debbono comporre il Consiglio è fatta dal segretario del Consiglio superiore di marina, alla presenza del presidente di detto Consiglio e del contrammiraglio più anziano residente e presente nella capitale.

#### Art. 48.

Per gli ufficiali imbarcati su navi all'estero, ovvero destinati a servizi organizzati a terra nelle colonie o fuori del territorio dello Stato, ovvero su navi mobilitate, l'ordinamento del Consiglio di disciplina è stabilito da speciali regolamenti approvati con decreto Reale, ferme le disposizioni contenute nel precedente § 1.

Ove per deficienza di ufficiali nei luoghi suindicati non possa comporsi il Consiglio di disciplina, questo si radunerà nel Regno.

### CAPO II.

#### Procedura.

#### § 1<sup>o</sup>. — Atti preliminari.

#### Art. 49.

L'ordine di convocazione del Consiglio di disciplina è trasmesso, unitamente ai rapporti, alle inchieste e ad ogni altro documento utile alla manifestazione della verità, all'autorità militare che, a norma degli articoli 41, 46 e 47 deve provvedere alla estrazione a sorte per la formazione del Consiglio.

#### Art. 50.

Compiuta l'estrazione, l'autorità militare che vi ha presieduto, invita gli ufficiali, designati dalla sorte per comporre il Consiglio, a dichiarare se trovinsi in alcuno dei casi d'incompatibilità indicati nell'art. 36; e fa inoltre comunicare all'ufficiale sottoposto a Consiglio i nomi dei membri estratti a sorte.

Surrogati poscia, ove occorra, e mediante nuova estrazione a sorte, gli ufficiali incompatibili, ricusati, infermi od altrimenti impediti, l'autorità che ha presieduto alla estrazione a sorte notifica la definitiva composizione del Consiglio al presidente di esso e gli rimette i rapporti, le inchieste e gli altri documenti ricevuti dall'autorità che ha emanato l'ordine di convocazione del Consiglio.

La definitiva composizione del Consiglio è anche notificata all'ufficiale.

Ai documenti devono essere uniti lo stato di servizio e delle punizioni dell'ufficiale, e le sue note caratteristiche.

#### Art. 51.

Il presidente del Consiglio esamina gli atti, e, occorrendo, provvede che, a cura del relatore, sia raccolto ogni altro elemento di fatto, dichiarazione di testimoni o documento, sia a carico che a discarico, che egli reputi necessario od utile per mettere il Consiglio in grado di pronunciare il suo verdetto con piena conoscenza dei fatti che si attribuiscono all'ufficiale sottoposto al Consiglio.

#### Art. 52.

Il relatore comunica all'ufficiale sottoposto al Consiglio i rapporti, le inchieste e gli altri documenti ricevuti dall'autorità che ha emanato l'ordine di convocazione del Consiglio, nonché le informazioni assunte per disposizione del presidente del Consiglio, a norma dell'articolo precedente.

L'ufficiale, alla presenza del relatore, può esaminare gli atti suindicati e prendere nota dei punti salienti, e, nel termine di tre giorni successivi a quello della comunicazione, può fare le sue istanze al presidente del Consiglio, e può anche consultarsi con un suo collega fra i presenti nella località ove ha luogo il Consiglio di disciplina.

## Art. 53.

La legge affida all'onore e alla coscienza del presidente la facoltà di accogliere o respingere le istanze dell'ufficiale per la produzione di nuovi documenti o la udizione di altre persone in aggiunta a quelle esaminate, ovvero per altri oggetti concernenti il procedimento disciplinare di cui trattasi.

## Art. 54.

Esaurite, se ammesse, le nuove indagini, il relatore ne unisce i documenti relativi a quelli precedenti, redigendo l'indice generale di essi.

## Art. 55.

L'ufficiale, almeno tre giorni prima della riunione del Consiglio, alla presenza del relatore, può riesaminare tutti gli atti e prenderne gli appunti che ravvisa opportuni alla sua difesa, ma non è ammesso a fare nuove istanze; salvo, in ogni caso, l'esercizio delle facoltà discrezionali del presidente del Consiglio.

## Art. 56.

Il presidente indica le persone che devono comparire a deporre avanti al Consiglio, stabilisce il giorno della sua riunione e può anche prorogarlo.

§ 2. — *Discussione.*

## Art. 57.

Le sedute del Consiglio di disciplina sono tenute a porte chiuse.

## Art. 58.

Adunato il Consiglio, il presidente fa chiamare l'ufficiale che vi è sottoposto.

Ove l'ufficiale non si presenti senza giustificare un legittimo impedimento, il Consiglio delibera non ostante la sua assenza, facendone menzione nel processo verbale.

## Art. 59.

L'ufficiale sottoposto al Consiglio, sia presente od assente, non può farsi assistere da un difensore.

## Art. 60.

Il presidente invita il relatore a leggere l'ordine di convocazione del Consiglio, e i documenti che riguardano il procedimento disciplinare.

Dopo tale lettura il presidente interroga l'ufficiale sul fatto che gli si ascrive.

## Art. 61.

Le persone chiamate a deporre avanti al Consiglio sono introdotte una dopo l'altra nell'ordine stabilito dal presidente, e fanno separatamente le loro attestazioni al Consiglio.

Il presidente può domandare ad esse e all'ufficiale sottoposto al Consiglio gli schiarimenti che ritiene necessari; i membri del Consiglio e l'ufficiale possono chiederli per organo del presidente.

Dopo ciascuna deposizione il presidente domanda all'ufficiale sottoposto a Consiglio se abbia da fare osservazioni.

Nel verbale delle sedute sono esposte le dichiarazioni delle persone per la prima volta udite e le osservazioni dell'ufficiale sottoposto al Consiglio.

## Art. 62.

Ultimato l'esame delle persone chiamate a deporre, il presidente dà facoltà all'ufficiale di leggere ed esporre le sue giustificazioni.

Le richieste dell'ufficiale e le ragioni addotte a propria giustificazione, sono riassunte in calce alla sua giustificazione scritta e controfirmata da esso.

Il presidente unisce questo allegato al verbale.

Dopo ciò il presidente dichiara terminata la discussione, e invita l'ufficiale a ritirarsi.

§ 3. — *Deliberazione.*

## Art. 63.

Terminata la discussione, il Consiglio deve immediatamente deliberare.

Nulladimeno, ove durante la discussione siano emerse nuove circostanze che modifichino sostanzialmente il fatto ascritto all'ufficiale, il Consiglio sospende la seduta ed il presidente

rimette gli atti per via gerarchica al Ministero che ha emanato l'ordine di convocazione del Consiglio.

Art. 64.

Le questioni da sottoporsi alla votazione del Consiglio sono stabilite dal Ministero che ha emanato l'ordine di convocazione del Consiglio, ed il Consiglio non può deliberare sopra altre questioni.

Art. 65.

Quando trattisi di rimozione o di eliminazione dai ruoli, la questione deve essere posta con la formola: « *Il signor . . . . . è nel caso di essere rimosso per . . . . .? ovvero eliminato dai ruoli per . . . . .?* », enunciando rispettivamente la causa indicata dal Ministero che ha emanato l'ordine di convocazione del Consiglio e che, a norma delle lettere c) e d) dell'art. 2, importa la rimozione o la eliminazione dai ruoli.

Quando trattisi di sospensione, per il caso di cui all'art. 20, la questione è posta con la formola: « *Il sig. . . . . , in aspettativa per sospensione dall'impiego, è nel caso di essere confermato in tale sospensione oltre l'anno?* »; per il caso di cui all'art. 21, la questione è posta con la formola: « *Il sig. . . . . , in aspettativa per sospensione dall'impiego, è nel caso di essere confermato in tale sospensione?* ».

Art. 66.

La votazione è fatta a voti segreti e per ordine inverso di grado e anzianità.

Art. 67.

Il parere del Consiglio viene enunciato nel verbale delle sedute, che, redatto dal relatore, è sottoscritto da tutti i membri.

Il Consiglio, espresso il suo parere, è sciolto di pien diritto; e tutti gli atti e documenti del procedimento disciplinare sono sempre inviati per via gerarchica al Ministero competente.

Art. 68.

Il ministro deve sottoporre gli atti della procedura all'esame di apposita Commissione consultiva prima di emettere la sua decisione per

assicurarsi soltanto che siano state osservate nello svolgimento della procedura tutte le disposizioni di legge e di regolamento.

Egli ha facoltà di modificare solo in favore dell'ufficiale il parere emesso dal Consiglio di disciplina.

PARTE SECONDA

Degli ufficiali in congedo

TITOLO I.

Del grado.

Art. 69.

Fuori dei casi preveduti nei numeri 1° e 2°, lettera d), dell'art. 2, le disposizioni contenute nel titolo I, parte prima, della presente legge, si applicano anche agli ufficiali in congedo.

Incorre inoltre nella perdita del grado l'ufficiale in congedo:

a) che venga a trovarsi in posizione sociale incompatibile col decoro del grado;

b) che, trasgredendo le norme dei regolamenti, si trovi non provveduto degli oggetti componenti la divisa militare;

c) che risulti irreperibile;

d) che, senza giustificati motivi, non si presenti alle armi per prestare il servizio di prima nomina;

e) che, in tempo di pace, non obbedisca, senza giustificati motivi, alla chiamata in servizio;

f) che, senza autorizzazione, assuma servizio militare presso uno Stato estero.

Art. 70.

Nei casi indicati nel capoverso dell'articolo precedente, la perdita del grado è dichiarata mediante decreto Reale, previo conforme parere di un Consiglio di disciplina nei casi di cui alle lettere a), d), e) ed f); e secondo le norme stabilite dai regolamenti militari, approvati con decreto Reale, negli altri casi.

## TITOLO II.

*Dell'impiego.*

## Art. 71.

L'ufficiale in congedo non è normalmente provveduto d'impiego, e può trovarsi in una delle seguenti posizioni:

- 1° iscritto per eventuali servizi;
- 2° in servizio temporaneo;
- 3° dispensato dal servizio.

## Art. 72.

Il servizio temporaneo è la posizione dell'ufficiale in congedo, che può appartenere ai quadri organici del Regio esercito o della Regia marina ed è provveduto d'impiego.

## Art. 73.

Dispensato dal servizio è la posizione dell'ufficiale in congedo che ha cessato definitivamente dal servizio, e non può, in nessun caso, essere provveduto d'impiego.

## Art. 74.

L'ufficiale in congedo non può essere dispensato dal servizio, se non per una delle cause seguenti:

a) per rinunzia, accettata con decreto Reale fermo il disposto delle leggi sull'obbligo generale del servizio militare;

b) per età, nei limiti stabiliti dalle leggi speciali;

c) per infermità, nei casi e nei modi determinati dalle leggi speciali e dai regolamenti approvati con decreto Reale.

La dispensa è dichiarata mediante decreto Reale, che ne indicherà la causa.

## TITOLO III.

*Del Consiglio di disciplina.*

## Art. 75.

Quando debba convocarsi un Consiglio di disciplina per ufficiali in congedo, si applicano le stesse disposizioni contenute nel titolo III, parte prima, della presente legge.

## Art. 76.

Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni transitorie e le altre necessarie per coordinare la presente legge colle altre leggi dello Stato, udito il Consiglio di Stato.

## TABELLE DELLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA

## A) Per gli ufficiali del Regio esercito.

GRADO dell'Ufficiale sottoposto al Consiglio	Grado e numero degli ufficiali che compongono il Consiglio							
	Tenente generale	Maggiore generale	Colonnello	Tenente colonnello	Maggiore	Capitano	Tenente	Sottotenente
Sottotenente . . . . .	—	—	1	1	1	1	2	1
Tenente . . . . .	—	—	1	1	1	2	2	—
Capitano . . . . .	—	—	1	1	3	2	—	—
Maggiore . . . . .	—	1	1	3	2	—	—	—
Tenente colonnello . . . . .	—	1	3	3	—	—	—	—
Colonnello . . . . .	1	3	3	—	—	—	—	—
Maggiore generale . . . . .	4	3	—	—	—	—	—	—
Tenente generale . . . . .	7	—	—	—	—	—	—	—

## B) Per gli ufficiali della Regia marina.

GRADO dell'Ufficiale sottoposto al Consiglio	Grado e numero degli ufficiali che compongono il Consiglio							
	Vice ammiraglio	Contrammiraglio	Capitano di vascello	Capitano di fregata	Capitano di corvetta	Tenente di vascello	Sottotenente di vascello	Guardia marina
Guardia marina . . . . .	—	—	1	1	1	1	2	1
Sottotenente di vascello . . . . .	—	—	1	1	1	2	2	—
Tenente di vascello . . . . .	—	—	1	1	3	2	—	—
Capitano di corvetta . . . . .	—	1	1	3	2	—	—	—
Capitano di fregata . . . . .	—	1	3	3	—	—	—	—
Capitano di vascello . . . . .	1	3	3	—	—	—	—	—
Contrammiraglio . . . . .	4	3	—	—	—	—	—	—
Vice ammiraglio . . . . .	7	—	—	—	—	—	—	—